Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

Parti I-II (Serie generale)
Anno 37° - **Numero 3**

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA **PERUGIA - 18 gennaio 2006**

Si pubblica di regola il mercoledì con esclusione dei giorni festivi

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto -, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; QUARTA parte sospesa pubblicazione; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. **320.**

Comune di Bastia Umbra - Deposito nella Cassa depositi e prestiti delle indennità di espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione del piano particolareggiato in variante al P.R.G. - Comparto I/8 - località Borgo I Maggio . . . . . Pag. 139

2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 gennaio 2006, n. **1.**

Nomina dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM), di cui uno con funzioni di Presidente, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 19 gennaio 2000, n. 3 . . . . . Pag. 139

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2005, n. **1797.**

Attuazione art. 2, comma 5, legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 norme sulla cooperazione sociale e disciplina del procedimento amministrativo presa d'atto regolamento funzionamento commissione art. 8 c. 3 Pag. 140

COPIA TRATTA DA BUR-ON-LINE WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2005, n. **2055.**

Atto indirizzo e coordinamento per la uniforme applicazione L.R. 2/2000 e succ. mod. e int. e art. 22 L.R. 26/2003 come modificato dall'art. 3 della L.R. 34/2004 Pag. 154

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2005, n. **2137.**

Approvazione del Patto per la salute nella scuola in attuazione del Piano sanitario regionale 03-05 Pag. 156

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 dicembre 2005, n. **11243.**

L.R. n. 22/2004. Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili - A.N.M.I.C. - Sezione provinciale di Terni. Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Rettifica alla D.D. n. 9205 del 26 ottobre 2005 . . . . . Pag. 159

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI E POLITICHE PER L'INNOVAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 dicembre 2005, n. **11859.**

D.G.R. n. 942/2005. PSR dell'Umbria 2000/2006 - Misura 1.2.2 m) - Azione d) - Tipologia 1. Approvazione graduatoria di ammissibilità e relativo finanziamento Pag. 159

DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 dicembre 2005, n. **42.**

Nomina ai sensi dell'art. 14 - comma 4 - della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, dei membri di spettanza del Consiglio regionale in seno al Comitato scientifico istituzionale dell'Agenzia Umbria Ricerche - art. 8 - comma primo della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 Pag. 161

DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 4 gennaio 2006, n. **44.**

Nomina ai sensi dell'art. 14 - comma 4 - della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, dei membri di spettanza del Consiglio regionale in seno all'Assemblea del Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna - Art. 4 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 161

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio IV - Prevenzione e sanità pubblica

Prot. 657. Ditta «Molino artigiano di Branca» di Anastasi Mauro, Danilo e C. s.n.c. - Gubbio - Rilascio registrazione ai sensi D.L.vo 123/99, art. 7, comma 2, *c*) Pag. 162

Prot. 659. Ambulatorio veterinario associato «Centro veterinario Lungonera» - Terni. Autorizzazione all'effettuazione di pubblicità sanitaria . . . . . Pag. 162

PARTE SECONDA

LEGGI E DECRETI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 469 - Anno 2005 . . . . . Pag. 163

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione dirigenziale n. 10171/2005, avente ad oggetto: **«Dott.ssa Naima Rahily - Deruta (PG): revoca dell'autorizzazione dell'attività di uno studio odontoiatrico D.D. n. 8862 del 15 ottobre 2004 e contestuale revoca ad effettuare pubblicità sanitaria D.D. n. 1065 del 16 febbraio 2005».** (*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n. 54 del 28 dicembre 2005)* . . . . . Pag.

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - *serie generale - n. 3 del 18 gennaio 2006.*

DIREZIONE REGIONALE ALLE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
UFFICIO DIRIGENZIALE TEMPORANEO
COMPLETAMENTO RICOSTRUZIONE: INTERVENTI DEI PRIVATI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 dicembre 2005, n. **11075.**

Eventi sismici 1997. Approvazione e pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui alla D.G.R. 22 giugno 2005, n. 1036, così come integrata dalla D.G.R. 9 novembre 2005, n. 1873.

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - *serie generale - n. 3 del 18 gennaio 2006.*

COMUNE DI PRECI
(Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

COPIA TRATTA DA BUR-ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. **320.**

Comune di Bastia Umbra - Deposito nella Cassa depositi e prestiti delle indennità di espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione del piano particolareggiato in variante al P.R.G. - Comparto I/8 - località Borgo I Maggio.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che con proprio decreto in data 9 marzo 2001, n. 51 sono state determinate le indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, relative all'intervento di cui sopra;

— che con proprio decreto in data 31 luglio 2001, n. 159 è stato disposto il deposito delle somme di L. 4.995.999 (€ 2.580,22) e di L. 690.138 (€ 356,43) presso la Cassa depositi e prestiti a favore rispettivamente delle ditte Roccaforte Marsilio e Roccaforte Sergio a titolo di indennità di esproprio delle aree di loro proprietà occorrenti per la realizzazione delle opere in parola;

Vista la nota del 12 dicembre 2005, n. 203975 con la quale il sindaco del Comune di Bastia Umbra ha chiesto l'autorizzazione a depositare nella Cassa depositi e prestiti il maggior importo risultante dalla stima effettuatta dalla C.P.E. di Perugia in sede di determinazione delle indennità definitive di esproprio stabilite in € 3.574,23 a favore della ditta Roccaforte Marsilio e in € 522,78 a favore della ditta Roccaforte Sergio;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;

Visto l'art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Decreta

Il Comune di Bastia Umbra - Ente espropriante - depositerà nella Cassa depositi e prestiti, presso la Direzione provinciale del tesoro di Perugia le somme aggiuntive di € 994,01 a favore della ditta Roccaforte Marsilio e di € 166,35 a favore della ditta Roccaforte Sergio a titolo di indennità di espropriazione delle aree di proprietà delle ditte suddette occorrenti per la realizzazione del piano particolareggiato in variante al P.R.G. - Comparto I/8 - località Borgo I Maggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 30 dicembre 2005

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 gennaio 2006, n. **1.**

Nomina dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM), di cui uno con funzioni di Presidente, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 19 gennaio 2000, n. 3.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 gennaio 2000, n. 3, recante: «Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM)»;

Visto in particolare l'art. 17 della legge regionale sopra richiamata, con il quale viene istituito il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM), quale organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto altresì l'art. 18 della medesima legge regionale, il quale disciplina la composizione di detto organismo, nonché le modalità di nomina, i requisiti richiesti e la durata in carica dei componenti;

Vista la decisione del Presidente del Consiglio regionale n. 38 del 20 dicembre 2005, concernente: «Nomina, ai sensi dell'art. 14 - comma 4 - della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, dei membri, di cui uno con funzioni di Presidente, del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) - art. 18 - terzo comma – della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3»;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, recante: «Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta

Art. 1.

Sono nominati quali componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM), ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 19 gennaio 2000, n. 3, i signori di seguito indicati:

— Luciano Moretti, nato a Firenze il 22 settembre 1939 e residente a Perugia, via S. Giuseppe, 3/D, *Presidente*;

— Valentino Filippetti, nato a Parrano (TR) l'11 settembre 1956 ed ivi residente, via Bagno Bissa, 9;

— Perseo Santiccioli, nato a Castiglione del Lago (PG) il 9 febbraio 1946 ed ivi residente, via Eroi, 29;

— Nicola Maria Aloia, nato a Gubbio (PG) il 25 aprile 1974 ed ivi residente, via Giuseppe Verdi, 4;

— Marco Squarta, nato a Perugia il 4 giugno 1979 ed ivi residente, via delle Caravelle, 27
componenti.

Art. 2.

I nominati, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge regionale in oggetto indicata, restano in carica cinque anni.

COPIA TRATTA DA BUR-ON-LINE WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 5 gennaio 2006

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2005, n. **1797.**

Attuazione art. 2, comma 5, legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 norme sulla cooperazione sociale e disciplina del procedimento amministrativo presa d'atto regolamento funzionamento commissione art. 8 c. 3.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle cooperative sociali;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1261 del 27 luglio 2005;

Visti i verbali delle sedute della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'art. 8 della L.R. n. 9/2005, nelle sedute del 10 ottobre 2005 e del 24 ottobre 2005;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le norme di attuazione di cui all'art. 2, comma 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 «Norme sulla cooperazione sociale», la disciplina del procedimento amministrativo, nonché la relativa modulistica che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) di prendere atto del regolamento di funzionamento della Commissione regionale per la cooperazione sociale, previsto dall'art. 8, comma 3 della L.R. 9/2005 e riportato in allegato al verbale di II seduta della Commissione stessa del 24 ottobre 2005;

4) di disporre, secondo quanto previsto dal summenzionato art. 2, comma 5, la pubblicazione della presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il Relatore
Stufara

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Attuazione dell'art. 2 comma 5 legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 «Norme sulla cooperazione sociale» e disciplina del procedimento amministrativo.**

Presa d'atto del regolamento di funzionamento della Commissione regionale per la cooperazione sociale ex art. 8 comma 3, L.R. 9/2005.

Premesso che:

— la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 regola le «Norme sulla cooperazione sociale»;

— l'art. 8 della legge regionale richiamata stabilisce l'istituzione presso la Giunta regionale della Commissione regionale per la cooperazione sociale, definendone la composizione;

— con deliberazione di Giunta regionale n. 1261 del 27 luglio 2005 si provvedeva alla nomina dei componenti la Commissione in considerazione;

— l'art. 2, comma 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, con propria deliberazione stabilisca i requisiti per l'iscrizione, gli adempimenti ordinari ed i provvedimenti di cancellazione dall'Albo;

Considerato che:

— la Commissione si insediava in data 10 ottobre 2005 e si riuniva per la seconda volta in data 24 ottobre 2005, come risulta dai relativi verbali e, in occasione delle due sedute, provvedeva ad elaborare un proprio regolamento di funzionamento e ad esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa ai i requisiti per l'iscrizione, gli adempimenti ordinari ed i provvedimenti di cancellazione dall'Albo, comprensiva altresì della disciplina del procedimento amministrativo e relativa modulistica;

— occorre dare attuazione all'art. 2, comma 5, sopra citato;

— occorre altresì prendere atto del regolamento di funzionamento della Commissione regionale per la cooperazione sociale quale allegato al verbale relativo alla II seduta della Commissione stessa, redatto in data 24 ottobre 2005;

Si propone:

Omissis

(Vedasi dispositivo della deliberazione)

NORME SULLA COOPERAZIONE SOCIALE E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1.

1. Possono essere iscritti all'Albo regionale istituito in

COPIA TRATTA DA BUR-ON-LINE WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

virtù dell'art. 2 della L.R. n. 9/2005 le cooperative sociali ed i consorzi, di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, aventi sede legale nella regione, che risultino iscritti nella prima o seconda sezione - categoria cooperative sociali - dell'Albo delle società cooperative, istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) statuto redatto in conformità alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa ed applicazione del C.C.N.L. di settore per gli operatori delle cooperative sociali;

c)

— *per le cooperative di tipo A*:

documentazione attestante la presenza in organico di almeno una unità con funzioni di direttore tecnico o responsabile dei servizi con requisiti professionali adeguati alle attività svolte dalla cooperativa ed in possesso di una delle seguenti qualifiche: assistente sociale, psicologo, sociologo, medico, pedagogista, educatore professionale, ovvero operatore in possesso di diploma di scuola media superiore che documenti almeno tre anni di esperienza in posizioni di responsabilità all'interno di cooperative sociali;

— *per le cooperative di tipo B*:

documentazione attestante la presenza in organico di un direttore tecnico di congrua capacità professionale;

2. la domanda, redatta su carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere inoltrata a: Regione Umbria - Direzione sanità e servizi sociali - Servizio VI, via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano presso l'archivio della Giunta; la data di presentazione è quella risultante dal timbro postale o in caso di presentazione a mano quella risultante dalla ricevuta rilasciata in occasione della consegna;

3. alla domanda di iscrizione, da redigersi secondo lo schema accluso alla presente (*allegato A*) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a. visura camerale da cui risulti la sezione e la categoria di iscrizione della cooperativa all'Albo delle società cooperative, istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;

b. copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, dello statuto ed eventuali modificazioni;

c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio - resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - attestante gli ambiti di attività in cui la cooperativa o il consorzio operano ed i relativi servizi, da redigersi secondo lo schema predisposto (*allegato B*);

d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio - resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - attestante la composizione della compagine sociale, da redigersi secondo lo schema predisposto (*allegato C*);

e. curricula e documentazione relativa al possesso dei requisiti professionali dei soggetti che operano effettivamente nella cooperativa e relativa relazione, da redigersi secondo lo schema predisposto (*allegato D*);

f. per cooperative/consorzi già in attività, relazione sull'attività svolta o per soggetti di recente costituzione, relazione sull'attività che si intende svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante (*allegato E*);

g. copie conformi all'originale dell'ultimo bilancio approvato e del relativo atto di approvazione adottato dall'organo competente;

h. *per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B*: dichiarazione sostitutiva di atto notorio - resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - attestante la presenza all'interno della cooperativa di almeno il 30 per cento dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 4, comma II della L. 381/1991, da redigersi secondo lo schema predisposto (*allegato F*);

i. idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del C.C.N.L. e della normativa in materia assicurativa e previdenziale o analoga dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto notorio - resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - da redigersi secondo lo schema predisposto (*allegato G*);

4. l'iscrizione all'Albo viene disposta, nel rispetto della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni - entro novanta giorni dal ricevimento della domanda - con determinazione del dirigente del Servizio VI della Direzione sanità e servizi sociali, previo parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui all'art. 8 della L.R. 9/2005;

5. il provvedimento di iscrizione è comunicato entro trenta giorni dalla sua emanazione al richiedente, alla C.C.I.A.A. e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione rispettivamente competenti per territorio ed è pubblicato per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

6. in presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza si applica il disposto dell'art. 10-bis della L. 241/1990, così come modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 2.

1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a trasmettere alla Regione Umbria - Direzione sanità e servizi sociali - Servizio VI, all'indirizzo e con le modalità previste dall'art. 1, comma 2 della presente direttiva, entro trenta giorni dalla relativa approvazione la seguente documentazione:

a. copia conforme all'originale di eventuali modifiche statutarie;

b. copia conforme all'originale del bilancio annuale, con annesse relazioni e relativo atto di approvazione, unitamente ad una copia delle ricevuta di avvenuta presentazione degli stessi alla C.C.I.A.A. e ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la permanenza in capo al soggetto dei requisiti necessari all'iscrizione.

c. certificato/attestazione di revisione contabile del bilancio annuale presentato;

2. qualora le cooperative sociali ed i consorzi siano risultati beneficiari di contributi ai sensi della presente legge dovrà essere allegata inoltre una relazione esplicativa delle relative modalità di utilizzo.

Art. 3.

1. La Giunta regionale dispone la cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 9/2005.

La cancellazione è disposta:

a. qualora le cooperative o i consorzi ne facciano espressa richiesta con le modalità prescritte dall'art. 1, comma II della presente direttiva;

b. qualora le cooperative o i consorzi non mantengano il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 o non abbiano adempiuto agli obblighi imposti dal precedente articolo 2 e sia rimasta senza esito la diffida a provvedere nel termine di trenta giorni;

c. qualora le cooperative o i consorzi siano stati sciol-

COPIA TRATTA DAL BUR ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

ti o risultino inattivi da più di dodici mesi ovvero siano stati cancellati dall'Albo delle società cooperative, istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modificazioni o comunque venga accertata la perdita di anche uno dei requisiti previsti dal comma 1, art. 1 della presente direttiva;

d. qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto del trenta per cento della forza lavoro complessiva per le cooperative iscritte alla sezione B dell'Albo regionale o il numero dei soci volontari, previsti dall'art. 2, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, superi la misura del cinquanta per cento dei soci e la compagine sociale non venga riequilibrata entro un anno dalla data in cui è avvenuta l'irregolarità;

2. il provvedimento di cancellazione, disposto con determinazione del dirigente del Servizio VI della Direzione sanità e servizi sociali, è comunicato alla cooperativa o al consorzio, nonché alla C.C.I.A.A. ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione rispettivamente competenti per territorio ed è pubblicato per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Art. 4.

1. La Regione provvede annualmente, d'ufficio, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'art. 8 della L.R. n. 9/2005 alla revisione dell'Albo ai fini della verifica della permanenza dei requisiti delle cooperative e loro consorzi previsti dall'art. 1 della presente direttiva.

Art. 5.

1. Contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso in via amministrativa alla Direzione sanità e servizi sociali - Servizio VI, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 6.

1. La Giunta regionale approva lo schema di domanda di iscrizione all'Albo regionale e la relativa modulistica che, allegati alla presente direttiva, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 7.

1. Le istanze di iscrizione pervenute dopo l'entrata in vigore della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, ma in data antecedente la presente D.G.R. di attuazione, determinano l'inizio del procedimento, ma dovranno essere integrate, su precisa richiesta dei competenti uffici regionali con la documentazione necessaria prevista dalla nuova normativa.

2. In tal caso il termine di cui al comma IV, art. 1 della presente deliberazione per la conclusione del procedimento è sospeso e riprende a decorrere dalla data del ricevimento della documentazione richiesta.

Art. 8.

1. I soggetti già iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali in base alla previgente L.R. 2 novembre 1993, n. 12, abrogata dall'art. 12 della L.R. 9/2005, dovranno presentare apposita istanza con la quale viene richiesto di confermare l'iscrizione in base alla nuova normativa, allegando la documentazione integrativa, secondo quanto specificato nel modello allegato alla presente direttiva (*allegato H*).

COPIA TRATTA DA BUR-ON-LINE WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

MODULISTICA

Allegato A

FAC-SIMILE DOMANDA ISCRIZIONE
da redigere su carta intestata della Società

Alla Regione Umbria
Direzione Sanità e Servizi Sociali
Servizio VI°
Via Angeloni, 61
06124 P E R U G I A

Oggetto: Domanda di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 2 comma I della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9.

Il La sottoscritto a_____ atto a a _____ il ___ ___ _____, residente a _____ in Via _____ n. _____, in qualità di Presidente p.t. e rappresentante legale della Cooperativa Sociale del Consorzio di Cooperative Sociali _____
_____
con sede in _____, Via _____, n. _____, iscritta al n. _____ nel Registro delle Società del Tribunale di _____ (p. IVA n. _____), in nome e per conto della stessa dello stesso, con la presente

CHIEDE

l'iscrizione alla Sez. _____ dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali, istituito presso la Giunta regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

A tal fine allega:

a) visura camerale con l'indicazione della sezione e della categoria di iscrizione della cooperativa all'Albo delle società cooperative istituito con Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;
b) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, dello statuto ed eventuali modificazioni;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli ambiti di attività in cui la Cooperativa il Consorzio opera ed i relativi servizi;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 28 12 2000 n. 445 attestante la composizione della compagine sociale;
e) curricula e documentazione dei soggetti che effettivamente operano nella Cooperativa *(non vale per i Consorzi, salvo nel caso che gestiscano direttamente dei servizi)* e relativa relazione;
f) relazione sull'attività svolta nell'anno _____ (quello precedente alla domanda di iscrizione), *per le cooperative/consorzi già in attività* OPPURE relazione sull'attività che si intende svolgere, *per cooperative/consorzi di recente costituzione;*
g) copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio approvato e del relativo atto di approvazione;
h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 28 12 2000 n. 445 attestante il numero e la percentuale di lavoratori svantaggiati presenti nella Cooperativa *(solo per le Cooperative che chiedono l'iscrizione alla sezione B)*;
i) idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del C.C.N.L. e della normativa in materia assicurativa e previdenziale OVVERO dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di

COPIA TRATTA DAL BURL ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

certificazione ai sensi del DPR 28 12 2000 n. 445, relativa al rispetto delle norme in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale da parte della Cooperativa o Consorzio

_____

(Data)

_____

(Firma, apposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 445 2000)*

(Timbro della società)

COPIA TRATTA DA BUR-ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

* *ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*

Articolo 38 - Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ATTESTANTE GLI AMBITI DI ATTIVITA' IN CUI OPERA LA COOPERATIVA /IL CONSORZIO ED I RELATIVI SERVIZI

(Ai sensi dell'art. 1, comma III, lettera c, della direttiva)

Il La sottoscritto a__ _____nato a___ a _____ il ___ ___ _____, residente a _____in Via _____ n. _____, in qualità di Presidente p.t. e rappresentante legale della Cooperativa Sociale del Consorzio di Cooperative Sociali

_____

con sede in _____, Via _____, n. _____, iscritta al n. _____ nel Registro delle Società del Tribunale di _____ (p. IVA n. _____), in nome e per conto della stessa dello stesso, con la presente

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

che la suddetta Società opera nei seguenti ambiti di attività e svolge i servizi, per ogni ambito, di seguito indicati:

PER LE COOPERATIVE DI TIPO A

1. **Servizi Sociali**

_____
_____
_____

2. **Servizi Sanitari**

_____
_____
_____

3. **Servizi Educativi**

_____
_____
_____

COPIA TRATTA DA BUR-ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

PER LE COOPERATIVE DI TIPO B

4. Attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

4a
Agricole:_____
_____

4b
Industriali:_____
_____

4c
Commerciali:_____
_____

5. Altro

_____
_____
_____

(Data)

_____

_____

(Firma, apposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 445 2000)

(Timbro della società)

COPIA TRATTA DA BUR-ON LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ATTESTANTE LA COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE

(Ai sensi dell'art. 1, comma III, lett. d) della Direttiva)

Il La sottoscritto a__ _____nato a___ a _____ il ___ ___ _____, residente a _____in Via _____ n. _____, in qualità di Presidente p.t. e rappresentante legale della Cooperativa Sociale del Consorzio di Cooperative Sociali

_____

_____

con sede in _____, Via _____, n. _____, iscritta al n. _____ nel Registro delle Società del Tribunale di _____ (p. IVA n. _____), in nome e per conto della stessa dello stesso, con la presente

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

che la suddetta Società, alla data odierna:

- è composta da n. _____soci di cui:
- Volontari n. _____
- Sovventori n. _____
- Finanziatori n. _____
- Soci lavoratori n. _____

- tutti i Soci sono persone fisiche, ovvero i soci seguenti sono persone giuridiche:

_____

_____

- la Cooperativa utilizza anche n. _____ lavoratori non soci;

- il Consiglio di Amministrazione in carica fino al _____ si compone di n. _____ amministratori scelti tra i soci ovvero scelti anche tra i non soci ed è così composto: (indicare le generalità e la carica rivestita)

(Data)

_____

_____

(Firma, apposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 445 2000)

(Timbro della società)

COPIA TRATTA DA BUR-ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

Allegato D

(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA COOPERATIVA)

RELAZIONE SUI CURRICULA DEI SOGGETTI CHE OPERANO EFFETTIVAMENTE NELLA COOPERATIVA

La Cooperativa Sociale _____ opera con l'organico risultante dal seguente elenco nominativo, suddiviso per qualifica e relativa mansione. A fianco di ciascun nome sono indicate: la data di nascita, il comune di residenza, la natura del rapporto di lavoro (socio-lavoratore, socio-volontario, socio-svantaggiato, dipendente, dipendente svantaggiato, libero-professionale, ecc.) e, per i soci e i dipendenti l'anzianità di servizio conseguita in mansioni analoghe a quelle attualmente svolte nella Cooperativa.

A) QUALIFICA _____

Mansioni previste dalla qualifica: _____

N.	Nome e Cognome	Data di nascita	Comune di residenza	Rapporto di lavoro	Titolo di studio	Anzianità di servizio

B) QUALIFICA _____

Mansioni previste dalla qualifica: _____

N.	Nome e Cognome	Data di nascita	Comune di residenza	Rapporto di lavoro	Titolo di studio	Anzianità di servizio

COPIA TRATTA DA BUR-ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

C) QUALIFICA _____

Mansioni previste dalla qualifica: _____

N.	Nome e Cognome	Data di nascita	Comune di residenza	Rapporto di lavoro	Titolo di studio	Anzianità di servizio

Si evidenzia che i suddetti operatori hanno inoltre partecipato ad attività di formazione o di aggiornamento in discipline attinenti alle mansioni svolte ed in particolare:

_____

_____

_____

Si allegano alla presente i curricula formativo-professionali e la documentazione, fornita in copia semplice, relativa al possesso dei requisiti professionali richiesti per i soci e dipendenti con qualifica di:

- Direttore Tecnico o Responsabile dei Servizi;
- Operatori che ricoprono qualifiche o mansioni per lo svolgimento delle quali è prescritto apposito titolo o formazione.

(Data)

_____

_____

(Firma)

(Timbro della società)

COPIA TRATTA DA BUR-ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

Allegato E

(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA')

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO _____
oppure
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' CHE SI INTENDE SVOLGERE

(Data)

_____

_____
(Firma)
(Timbro della società)

COPIA TRATTA DA BUR-ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

Allegato F

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ATTESTANTE LA PRESENZA ALL'INTERNO DELLA COOPERATIVA DI LAVORATORI SVANTAGGIATI

(Ai sensi dell'art. 1, comma III, lett. h) della Direttiva)

Il La sottoscritto a__ _____nato a___ a _____ il ___ ___ _____, residente a _____in Via _____ n. _____, in qualità di Presidente p.t. e rappresentante legale della Cooperativa Sociale del Consorzio di Cooperative Sociali

_____

_____

con sede in _____, Via _____, n. _____, iscritta al n. _____ nel Registro delle Società del Tribunale di _____ (p. IVA n. _____), in nome e per conto della stessa dello stesso, con la presente

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

che nella suddetta Cooperativa sono presenti n. _____ lavoratori, persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4, comma I della Legge 381 91, come risulta dal Libro Matricola della Società, pari al _____% del totale dei lavoratori occupati nella Cooperativa.
Gli stessi sono tutti soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 381 91.
(se vi sono invece dipendenti svantaggiati non soci, indicare i motivi per i quali gli stessi non possono essere soci).

(Data)

_____

_____

(Firma, apposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 445 2000)

(Timbro della società)

COPIA TRATTA DAL BUR ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

Allegato G

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' E DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZIALE

(Ai sensi dell'art. 1, comma III, lett. i) della Direttiva)

Il La sottoscritto a__ _____nato a___ a _____ il ___ ___ _____, residente a _____in Via _____ n. _____, in qualità di Presidente p.t. e rappresentante legale della Cooperativa Sociale del Consorzio di Cooperative Sociali

_____

_____

con sede in _____, Via _____, n. _____, iscritta al n. _____ nel Registro delle Società del Tribunale di _____ (p. IVA n. _____), in nome e per conto della stessa dello stesso, con la presente

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera i, della presente direttiva:

che la suddetta Cooperativa opera nel rispetto della normativa in materia di lavoro, assicurativa e previdenziale;

che tutti i lavori vengono effettuati da propri soci e o dipendenti a cui viene applicata la normativa vigente in materia del lavoro e previdenziale, con riferimento al i contratto i collettivo i di lavor della categoria e _____;

che la suddetta Società Cooperativa è iscritta all'INPS con il n. _____ ed all'INAIL con il n. _____ cui ha versato regolarmente i contributi e premi assicurativi dovuti.

N.B.* *Le cooperative di nuova costituzione che richiedono l'iscrizione alla Sezione B trasmettono alla Commissione regionale di cui all'articolo 8 della L.R. n. 9/2005, entro dodici mesi dalla data di iscrizione, la documentazione attestante l'inserimento di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati (Art. 2, comma III L.R 9/2005).*

(Data)

_____

_____

(Firma, apposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 445 2000)

(Timbro della società)

COPIA TRATTA DA BUR-ON LINE WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

Allegato H

Alla Regione Umbria
Direzione Sanità e Servizi Sociali
Servizio VI°
Via Angeloni, 61
06124 P E R U G I A

Oggetto: Domanda di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 2 comma I della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 *(Riservata alle cooperative/consorzi, già iscritti all'Albo regionale istituito con L.R. 12/1993)*

Il La sottoscritto a__ _____nato a___ a _____ il ___ ___ _____, residente a _____in Via _____ n. _____, in qualità di Presidente p.t. e rappresentante legale della Cooperativa Sociale del Consorzio di Cooperative Sociali

_____

_____

con sede in _____, Via _____, n. _____, iscritta al n. _____ nel Registro delle Società del Tribunale di _____ (p. IVA n. _____), e già iscritto all'Albo regionale delle cooperative, istituito con L.R. 2 novembre 1993, n. 12 alla Sez. _____.
Preso atto che l'art. 12 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9 ha abrogato la Legge regionale 12 1993, in nome e per conto della stessa dello stesso, con lapresente

CHIEDE

di confermare l'iscrizione alla Sez. _____ del nuovo Albo, istituito presso la Giunta regionale con L.R 9 2005.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

- la permanenza in capo alla cooperativa consorzio direquisiti di iscrizione contemplati dalla nuova normativa
- di essere iscritta alla sez. _____, categoria di iscrizione _____ , dell'Albo delle società cooperative, istituito con Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004 come risulta dalla visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A. di _____, che si allega alla presente istanza.

(Data)

_____

_____

(Firma, apposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 445 2000)

(Timbro della società)

COPIA TRATTA DA BURON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2005, n. **2055.**

Atto indirizzo e coordinamento per la uniforme applicazione L.R. 2/2000 e succ. mod. e int. e art. 22 L.R. 26/2003 come modificato dall'art. 3 della L.R. 34/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente del Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare l'atto di indirizzo e coordinamento per la uniforme applicazione della L.R. 2/2000 e succ. mod. e int. e dell'art. 22 della L.R. 26/2003 come modificato dall'art. 3 della L.R. 34/2004, allegato alla presente deliberazione;

3) di inviare copia del presente atto a Comuni e Province;

4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il Relatore
Bottini

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Atto di indirizzo e coordinamento per la uniforme applicazione della L.R. 2/2000 e succ. mod. e int. e dell'art. 22 della L.R. 26/2003 come modificato dall'art. 3 della L.R. 34/2004.**

Ai sensi dell'art. 5 - aree di cava - della l.r. 2/2000, come modificata e integrata dalla L.R. 26/2003, «Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni», l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito nelle aree del territorio regionale destinate dagli strumenti urbanistici generali comunali ad attività estrattiva, all'interno dei giacimenti di cui sia stata riconosciuta la disponibilità tramite la procedura di accertamento di cui all'art. 5 bis nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal PRAE e dalle norme regolamentari attuative.

Il Consiglio regionale con deliberazioni nn. 464 e 465 del 9 febbraio 2005 ha definitivamente approvato, rispettivamente, le norme regolamentari attuative e il PRAE. Le norme sono state pubblicate sul supplemento ordinario n. 2 del *Bollettino Ufficiale* della Regione, serie generale n. 12 del 16 marzo 2005 (regolamento regionale n. 3 del 17 febbraio 2005); il PRAE è stato pubblicato nel supplemento straordinario del *Bollettino Ufficiale* della Regione, serie generale n. 18 del 20 aprile 2005.

La L.R. 26/2003, di integrazione e modifica della L.R. 2/2000, all'art. 22 dispone che gli strumenti urbanistici comunali contenenti previsioni di aree di cava vanno adeguati entro 90 giorni dalla data di approvazione del PRAE» (comma 1); dopo l'approvazione le previsioni in contrasto con il PRAE decadono (comma 2); al comma 3, come sostituito dall'art.3 della L.R. 34/2004, stabilisce che in attesa dell'approvazione del PRAE e dell'entrata in vigore delle norme regolamentari attuative si applicano le disposizioni della l.r. 2/2000 come modificata e integrata dalla L.R. 26/2003, ad esclusione della procedura di cui all'art. 5 bis; come evidenziato nella relazione al DDL, l'applicazione della procedura di accertamento avrebbe potuto determinare l'interruzione di attività in corso e che avrebbero potuto essere regolarmente autorizzate nel rispetto dei vincoli e degli interventi di cui all'art. 5 della L.R. 2/2000 come modificata e integrata dalla L.R. 26/2003.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 138 del 4 febbraio 2005 - direttiva in ordine all'applicazione dell'art. 22 della L.R. 26/2003 come modificato dall'art. 3 della L.R. 34/2004, stabiliva, in attesa dell'entrata in vigore delle norme regolamentari attuative e dell'approvazione del PRAE, modalità transitorie per la conclusione dei procedimenti pendenti.

A seguito dell'approvazione del PRAE e dell'entrata in vigore delle norme regolamentari, è necessario approvare l'allegato atto di indirizzo e coordinamento, predisposto in collaborazione con il Servizio affari giuridici e legislativi, con il quale sono stabilite uniformi modalità per la conclusione dei procedimenti avviati e non conclusi e l'entrata a regime della procedura di accertamento dei giacimenti di cava.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di:

Omissis

(Vedasi dispositivo della deliberazione)

Atto di indirizzo e coordinamento per la uniforme applicazione della l.r. 2/2000 e succ. mod. e int. e dell'art. 22 della L.R. 26/2003 come modificato dall'art. 3 della L.R. 34/2004.

Ai sensi dell'art. 5 - aree di cava - della l.r. 2/2000, come modificata e integrata dalla L.R. 26/2003, «Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni», l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito nelle aree del territorio regionale destinate dagli strumenti urbanistici generali comunali ad attività estrattiva, all'interno dei giacimenti di cui sia stata riconosciuta la disponibilità tramite la procedura di accertamento di cui all'art. 5 bis nel rispetto dei criteri

COPIA TRATTA DA BUR-ONLINE - WWW.UMBRIAGIURIDICA.IT

e delle modalità stabilite dal PRAE e dalle norme regolamentari attuative.

La L.R. 2/2000, all'art. 19 comma 1, come modificato dalla L.R. 3/2001, dispone che dopo l'approvazione dei piano straordinari di cui alla L. 267/98 e fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ai sensi della ex L.R. 31/97, i Comuni possono approvare Piani attuativi, anche in variante, finalizzati all'esercizio dell'attività estrattiva. Con deliberazione del 14 marzo 2001, n. 228 la Giunta regionale ha fornito linee di indirizzo per l'adozione dei piani attuativi e criteri per l'esame dei progetti di cava presentati.

La L.R. 26/2003, di integrazione e modifica della L.R. 2/2000, all'art. 22 dispone che gli strumenti urbanistici comunali contenenti previsioni di aree di cava vanno adeguati entro 90 giorni dalla data di approvazione del PRAE» (comma 1); dopo l'approvazione le previsioni in contrasto con il PRAE decadono (comma 2).

La L.R. 34/2004, di ulteriore modifica e integrazione della L.R. 2/2000 e modifica dell'art. 22 della L.R. 26/2003, all'art. 22, comma 3, stabilisce che fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari attuative e all'approvazione del PRAE, si applicano le disposizioni della L.R. 2/2000 e succ. mod. e int. ad esclusione della procedura di cui all'art. 5 bis (accertamento dei giacimenti di cava); il comma 3 bis pone limitazioni alle nuove domande di autorizzazione o approvazione dei Piani attuativi presentate dopo l'entrata in vigore della legge (15 gennaio 2005) e fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari attuative e all'approvazione del PRAE.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 138 del 4 febbraio 2005 - direttiva in ordine all'applicazione dell'art. 22 della L.R. 26/2003 come modificato dall'art. 3 della L.R. 34/2004, stabiliva, in attesa dell'entrata in vigore delle norme regolamentari attuative e dell'approvazione del PRAE, modalità transitorie per la conclusione dei procedimenti pendenti.

Il Consiglio regionale con deliberazioni nn. 464 e 465 del 9.2.2005 ha definitivamente approvato, rispettivamente, le norme regolamentari attuative e il PRAE.

Le norme regolamentari sono state pubblicate sul supplemento ordinario n. 2 del *Bollettino Ufficiale* della Regione, serie generale n. 12 del 16 marzo 2005 (regolamento regionale n. 3 del 17 febbraio 2005).

Il PRAE è stato pubblicato sul supplemento straordinario del *Bollettino Ufficiale* della Regione, serie generale n. 18 del 20 aprile 2005.

Tutto ciò premesso, ai fini della uniforme applicazione della L.R. 2/2000 e succ. mod. e int. e dell'art. 22 della L.R. 26/2003 come modificato dall'art. 3 della L.R. 34/2004 si rappresenta quanto segue.

Con l'entrata in vigore del regolamento regionale n. 3/2005, in data 1° aprile 2005, entra a regime la procedura di accertamento dei giacimenti di cava cui all'art. 5 bis della legge regionale con la quale, tramite la conferenza di copianificazione di cui al comma 7, sono individuate e delimitate, anche in variante agli strumenti urbanistici comunali, le aree del territorio regionale in cui è consentito l'esercizio dell'attività di cava. A far data dal 1° aprile 2005 pertanto, le istanze per l'approvazione dei progetti e il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. 2/2000 e successive modifiche e integrazioni, anche in conformità agli strumenti urbanistici comunali, possono essere presentate soltanto per le aree di cava ricadenti all'interno dei giacimenti di cui sia stata riconosciuta la disponibilità ai sensi dell'art. 5 bis nel rispetto del PRAE e del r.r. n. 3/2005.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della L.R. 26/2003, come modificata e integrata dalla L.R. 34/2004, i procedimenti, concernenti piani attuativi o istanze per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava, regolarmente avviati e non conclusi prima del 1° aprile 2005 sono portati a conclusione nel rispetto del comma 2 dell'art. 22 della L.R. 26/2003, che testualmente recita: «Dopo l'approvazione del PRAE le previsioni di aree di cava contenute negli strumenti urbanistici comunali in contrasto con il PRAE approvato decadono». La norma si ritiene applicabile a tutte le previsioni di aree di cava previste negli strumenti urbanistici, le quali, se in contrasto con il PRAE e non adeguate ad esso secondo quanto dispone il comma 1 dello stesso articolo 22, automaticamente decadono. Di conseguenza i procedimenti amministrativi iniziati ma non conclusi prima dell'approvazione del PRAE se trovano la loro fonte diretta in previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali ma ricadenti nella disposizione di cui al comma 2, non avendo più i requisiti di conformità al PRAE decadono anch'essi automaticamente.

In assenza dell'adeguamento di cui al comma 1 dell'art. 22 è necessario pertanto verificare la coerenza delle previsioni di aree di cava vigenti negli strumenti urbanistici comunali o adottate in data antecedente il 1° aprile 2005 con i contenuti del PRAE approvato in quanto immediatamente applicabili.

Come noto il PRAE non effettua previsioni di aree di cava sul territorio regionale, né individua ambiti o bacini al cui interno consentire l'attività estrattiva. «Obiettivo del PRAE è il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in coerenza con il Piano urbanistico territoriale» (art. 3, c. 2). In sintesi il PRAE costituisce un complesso documento di programmazione a contenuto prescrittivo (ambiti interessati da vincoli, interventi di cava ammissibili) ordinativo (qualità delle risorse estrattive, tecniche di escavazione e ricomposizione ambientale, azioni di accertamento mitigazione e compensazione degli impatti, ...) e indicativo (previsione dei fabbisogni, produzioni, prodotti di cava, ...).

Ai fini della verifica della coerenza delle previsioni di aree di cava di cui sopra è pertanto necessario verificare:

— la localizzazione dell'area di cava rispetto ai vincoli ostativi e condizionanti di cui all'art. 5 della L.R. 2/2000. come individuati e definiti dal PRAE;

— la tipologia dell'intervento di cava proposto nel rispetto delle definizioni di cui alle lett. *k*, *l*, *m*, *n* dell'art. 2, comma 1 del nuovo regolamento n. 3/2005 (interventi di ampliamento o completamento di cava in esercizio, riattivazione o reinserimento di cava dismessa);

— che nella progettazione dell'intervento siano state effettuate azioni di accertamento mitigazione e compensazione degli impatti coerenti con quelle previste dal PRAE (vedi paragrafi 2.2.2 e 2.2.3), con riferimento, in particolare, alla presenza di vincoli condizionanti (vedi Tab. 57);

— che nella progettazione dell'intervento siano state previste tecniche di escavazione e ricomposizione ambientale coerenti con le tecniche del PRAE (vedi criteri di coltivazione, paragrafi 2.2.4 e 2.2.5);

— che la qualità e quantità delle risorse estrattive, applicabile ai soli interventi di apertura di nuove cave, sia coerente con i parametri di cui al paragrafo 2.1.1 del PRAE. Il solo mancato rispetto della soglia dimensionale minima, non si ritiene di per sé sufficiente a determinare contrasto con il PRAE.

Ove le previsioni di aree di cava vigenti negli strumenti urbanistici comunali o adottate siano in contrasto con i contenuti del PRAE decadono ovvero non trovano attuazione. Automaticamente, salvo adeguamento delle previsioni progettuali ai contenuti del PRAE, decadono i rela-

COPIA TRATTA DAL BURP ON LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

tivi procedimenti finalizzati all'approvazione di Piani attuativi o al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cava anche qualora conformi agli strumenti urbanistici comunali. In particolare, decadono, ovvero non trovano attuazione, le previsioni di cava ricadenti all'interno dei vincoli ostativi e finalizzati alla realizzazione degli interventi non ammissibili di cui alla tab. 54 del PRAE (pag. 91) o a questi riconducibili sulla base del progetto presentato.

La verifica della coerenza delle previsioni di aree di cava di cui sopra è effettuata nell'ambito delle proprie competenze da Comune Provincia e Regione in relazione al grado di avanzamento di ogni istanza o singolo procedimento.

Nel caso di rilascio di autorizzazione per la realizzazione di interventi di completamento di cave in esercizio o reinserimento di cave dismesse di cui alle lett. *l*) e *n*) dell'art. 2 del r.r. 3/2005, finalizzate alla completa chiusura dell'attività e alla definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico, non può essere successivamente presentata la relativa domanda di accertamento del giacimento di cui all'art. 5 bis.

I procedimenti, concernenti piani attuativi o istanze per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava, regolarmente avviati dopo il 15 gennaio 2005 e non conclusi prima del 1° aprile 2005 sono portati a conclusione ai sensi del comma 3 nel rispetto del comma 2 e delle limitazioni di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 3 bis dell'art. 22 della L.R. 26/2003 come modificata e integrata dalla L.R. 34/2004.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2005, n. **2137.**

Approvazione del Patto per la salute nella scuola in attuazione del Piano sanitario regionale 03-05.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare, sentiti tutti i soggetti coinvolti, e preso atto delle adesioni pervenute, lo schema del «Patto per la salute nella scuola» allegato quale parte integrante al presente atto, in attuazione a quanto stabilito dal Piano sanitario 2003/2005 per la progettazione e la realizzazione di interventi nella scuola finalizzati alla salute dell'età evolutiva;

3) di dare mandato all'assessore alla sanità per la sottoscrizione del «Patto per la salute nella scuola»;

4) di impegnare sul capitolo 2242/2005 voce 8040, la somma di € 110.000,00 per la realizzazione del «Patto per la salute nella scuola», da destinarsi alle Az. USL che svolgono attività di promozione della salute nella scuola organizzando le attività e coordinando gli interventi nell'anno scolastico 2005/2006 con gli altri soggetti firmatari del Patto»;

5) di rinviare a successivi atti le liquidazioni dei contributi a supporto dell'attività svolta;

6) di incaricare il Servizio IV della Direzione regionale sanità e servizi sociali di provvedere per la realizzazione del «Patto» stesso, nonché di apportare eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie;

7) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Relatore
Rosi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Approvazione del «Patto per la salute nella scuola» in attuazione del Piano sanitario regionale 2003-2005.**

Il Piano sanitario regionale 2003-2005, collocandosi nella prospettiva della concertazione e facendo proprie le indicazione di politica sanitaria dell'OMS in materia di promozione della salute, da indicazioni perché tutte le Istituzioni formulino risposte adeguate per mantenere e recuperare lo stato di salute della popolazione.

In particolare l'età evolutiva è considerata una condizione in cui si accumulano/dissipano potenzialità per un positivo sviluppo della vita, nella quale pertanto le politiche per la promozione della salute e del benessere possono risultare più efficaci.

Infatti, poiché la vita comporta una serie di transizioni critiche quali: cambiamenti affettivi e materiali nell'infanzia, passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, dalla scuola al mondo del lavoro, e ognuno di questi cambiamenti può influenzare la salute portando le persone ad un grado di minore o maggiore vantaggio, proprio in queste fasi diventano determinanti gli interventi di promozione della salute.

La riduzione di alcuni fattori di rischio insieme con le politiche per l'istruzione, il lavoro e la casa, hanno grandi influenza sugli standard di salute e una buona salute nell'infanzia e nell'adolescenza, possono condizionare la riduzione dei livelli di insuccessi scolastico e del grado di insicurezza lavorativa.

Il «Patto per la salute nella scuola», proposto dal Piano sanitario regionale, deriva dai risultati ottenuti da uno specifico progetto di ricerca, organizzato da questa Direzione e già realizzato nella nostra regione, che permette di disporre di metodi e strumenti utili ad attivare il pro-

COPIA TRATTA DA BURON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

gramma previsto dal PSR, direttamente, in modo flessibile, con eventuali adeguamenti necessari alla specificità delle situazioni.

Il Patto ha come obiettivo quello di migliorare la consapevolezza del proprio stato di salute e di favorire condizioni di benessere all'interno del contesto scolastico, concentrando su questo obiettivo le energie e le risorse dei diversi soggetti istituzionali.

Inoltre, nella scuola in particolare risulta importante incrementare le possibilità di conseguire successi scolastici a tutte le età, perché l'istruzione è associata con una maggiore consapevolezza sulla salute e una migliore auto/cura.

Su queste basi il Piano sanitario regionale individua come soggetti istituzionali responsabili della concertazione, ognuno titolare di responsabilità per le proprie competenze:

— la Regione (assessorato alla Sanità), che promuove e coordina;

— le Province ed i Comuni con le rispettive strutture amministrative e/o operative;

— le Aziende USL;

— la scuola intesa come Direzione ufficio scolastico regionale e singoli dirigenti scolastici (per le scuole coinvolte a livello locale);

— CSES - Sezione del Dipartimento di specialità medico chirurgiche e sanità pubblica dell'Università di Perugia;

Inoltre, a livello locale, può essere attivata la collaborazione con le associazioni che lavorano sul territorio condividendo gli obiettivi del «Patto» e contribuendo per la loro realizzazione.

Le indicazioni del PSR assumono molteplici valenze, e, in particolare:

— *valenze per la salute*, perché il Piano presuppone un modo di affrontare i problemi alla radice: azioni positive per produrre ambienti e stili di vita per la salute;

— *valenza politica* in quanto è un elemento per risolvere, modernizzare il sistema sanitario: la gente avverte l'interesse per i suoi problemi. È un elemento che dimostra che le persone non sono passivi oggetti di assistenza, ma sono attivi soggetti di azione per i problemi da affrontare quotidianamente;

— *valenza psicologica*: la popolazione se attiva, ha meno paura dell'ignoto, e, se preparata, sa che può fare qualcosa;

— *valenza economica*: se si scelgono campi di azione appropriate, si può valutare che i fondi meglio orientati permettono di ottenere migliori risultati.

La metodologia di lavoro proposta dal PSR è:

— definizione di obiettivi chiari, realizzabili e condivisi;

— responsabilità preliminarmente assegnata a ciascun contraente;

— risorse da impegnare valorizzando anche il capitale sociale e risorse già impegnate in interventi posti in essere, da riconvertire eventualmente nel progetto comune;

— strumenti applicativi.

È prevista una realizzazione degli interventi per fasi successive: dopo la stipula del Patto, i diversi soggetti dovranno provvedere alla stesura di un piano, alla definizione di azioni e strumenti, nonché di eventuali interventi di monitoraggio e supporto e alla valutazione periodica delle attività.

Nell'ottica delle indicazioni del PSR si sono già attivate le Aziende USL, titolari della funzione dell'educazione alla salute e, in particolare, sono già state avviate alcune collaborazioni a livello locale fra distretti, comuni e scuole superiori, con il contributo dell'Università degli studi di Perugia (CSES).

Già nel corso degli anni 2004-2005, nella Az. USL 2, nella Az. USL 3, è stata svolta attività di sensibilizzazione, sono stati organizzati incontri con i Comuni, sono state raccolte le adesioni delle scuole per la realizzazione del progetto «Scuola promotrice di salute» tramite incontri con i dirigenti scolastici e gli insegnanti.

In particolare l'attivazione ha già riguardato, per la Az. USL 2 il Distretto n. 3 (area Todi-Marsciano), per l'Az. USL 3 il Distretto n. 2 (area Spoletino) con successiva attivazione dei Distretti n. 1 e 3 (area Valnerina e area Foligno).

Nella Az. USL 4 è già attiva da alcuni anni una rete istituzionale tra Azienda USL, Provincia, Comune di Terni e alcune scuole per la promozione della salute in età evolutiva e pertanto la Provincia di Terni che il Comune di Terni hanno confermato la volontà di adesione al Patto.

L'Az. USL 1, svolge attività di educazione e promozione della salute in collaborazione con la scuola, aderirà al Patto non appena definito il raccordo con i Comuni del proprio territorio.

Verranno quindi definiti, a livello locale, i percorsi operativi per la formulazione dei Piani integrati per una scuola promotrice di salute, che nell'accordo vengono delineati nelle linee principali, eventualmente coinvolgendo anche il privato sociale e/o le organizzazioni di volontariato.

Considerato che il «Patto per la salute nella scuola» costituisce un accordo «tipo» per la progettazione e la realizzazione di interventi concordati nella scuola per il quale si ritiene opportuno supportare, con uno specifico contributo le Az. USL, che organizzano e coordinano le attività a livello locale, si propone alla Giunta regionale l'approvazione del testo allegato quale parte integrante del presente atto.

Perugia, lì 20 novembre 2005

L'istruttore
F.to ANNA TOSTI

ALLEGATO 1

PATTO PER LA SALUTE NELLA SCUOLA

PREMESSA

L'importanza dell'età evolutiva è fortemente riproposta dal PSR 2003-2005, prevedendo azioni per sostenerne la salute e lo sviluppo e individuando la Scuola come uno degli ambiti di intervento prioritari: « ...Incrementare le opportunità di conseguire successi scolastici a tutte le età, perché l'istruzione è associata a una maggiore consapevolezza sulla salute e una migliore auto-cura»; e ancora il PSR precisa che: «investimenti in queste politiche potrebbero determinare forti guadagni di salute e capacità lavorativa nella futura popolazione adulta».

Le Istituzioni e gli altri soggetti titolari dell'intervento rispetto agli obiettivi di promozione della salute, con particolare attenzione all'età evolutiva e alla Scuola, individuano azioni verso l'individuo, l'ambiente scolastico, e l'organizzazione del lavoro scolastico.

COPIA TRATTA DAL BUR ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

Infatti, la qualità della relazione nel «gruppo scuola», così come le caratteristiche dell'ambiente, il tipo di organizzazione, la possibilità di successi scolastici e il grado di istruzione, sono fra i fattori associati ad una maggiore consapevolezza della propria salute.

In conformità alla filosofia e alle azioni individuate dal Piano sanitario regionale tutte le Istituzioni locali sono chiamate a formulare risposte adeguate al mantenimento e al recupero dello stato di salute della popolazione, con mandato, secondo quanto previsto dal Piano sanitario e sociale, di specifica funzione educativa posta a servizio della comunità.

Pertanto, le Istituzioni avviano e investono in una programmazione concertata in un «Patto per la salute nella scuola», insieme all'Università degli studi di Perugia/ CSES - sezione del Dipartimento di specialità medico chirurgiche e sanità pubblica, con l'eventuale coinvolgimento, a livello locale, di altri soggetti socialmente rilevanti.

Il piano integrato per la scuola produttrice di salute

Lo strumento attuativo del Patto si configura nel piano integrato per una «scuola produttrice di salute».

Obiettivi generali del piano.

1) attivare un sistema di programmazione e di gestione interistituzionale per la promozione della salute nella scuola;

2) contribuire al monitoraggio continuo sulle condizioni di salute della popolazione scolastica, in rapporto con l'Osservatorio epidemiologico regionale;

3) promuovere il benessere della comunità scolastica tramite metodologie didattiche specifiche e un'organizzazione scolastica positivi per la promozione della salute;

4) costruire i un sistema di verifica di processo e di risultati.

Responsabilità.

Per tutti i soggetti coinvolti nella stipula del patto, è fondamentale l'analisi delle funzioni e del ruolo espletati nel settore, l'individuazione dei punti di raccordo e delle sinergie, con rilevazione delle risorse di personale e finanziarie impegnate e da impegnare.

Inoltre tutti i soggetti con funzione istituzionale prevalente di promozione, prevenzione e tutela verso l'età evolutiva e la comunità scolastica (scuole, Az. USL, Comuni, Province), hanno responsabilità di riconversione graduale dei progetti educativi già programmati e/o attivati per verso obiettivi rispondenti al Patto per la salute nella scuola, adottando, di conseguenza, una gestione economica funzionale al programma.

In particolare:

• Regione Umbria - Direzione regionale sanità e servizi sociali - Servizio IV prevenzione e sanità pubblica: coordinamento, supervisione;

• Aziende sanitarie locali (Direzioni, Distretti e Dipartimenti):

— coordinamento a livello locale dei diversi soggetti;

— attivazione e mantenimento (in collaborazione con altri soggetti) di un sistema di rilevazione per il monitoraggio sulla «Salute della comunità scolastica» e individuazione fattori di benessere/malessere ambiente scolastico (indagine conoscitiva) tramite:

1) individuazione, assieme agli insegnanti, degli aspetti del lavoro scolastico che influiscono in senso positivo o negativo sulla salute e benessere degli studenti, e del personale scolastico;

2) coordinamento di eventuali indagini mirate e raccolta di dati/informazioni derivanti anche dalla collaborazione con MMG o PLS;

• Provincia di Terni;

— interventi in materia di edilizia scolastica, messa in sicurezza degli edifici, cura della manutenzione ordinaria e straordinaria, azioni volte al miglioramento e al buon uso degli spazi scolastici, logistica degli Istituti nei territori di competenza;

— promozione di interventi/azioni relativamente alle attrezzature e strumentazioni didattico/laboratoriali delle diverse sedi scolastiche;

— programmazione e razionalizzazione della rete scolastica, nonché ottimizzazione dei servizi;

— riconversione verso obiettivi organici e funzionali al programma di eventuali progetti specifici da finanziare per l'educazione alla salute nei singoli Istituti;

— sensibilizzazione e promozione di interventi legati alla «prevenzione» del disagio scolastico, all'insuccesso formativo e alla dispersione scolastica;

— attivazione di progetti educativi legati all'educazione ambientale intesa come promozione dello sviluppo sostenibile;

— messa in rete delle diverse progettualità e raccordi istituzionali;

• Comuni:

— individuazione di azioni di miglioramenti logistici, strutture, manutenzione, sicurezza, attrezzature;

— riconversione verso obiettivi organici e funzionali al programma, di eventuali progetti specifici da finanziare per l'educazione alla salute nei singoli istituti scolastici;

— promozione di interventi sociali e sanitari per il benessere della comunità scolastica;

— raccordo tra le Direzioni scolastiche per l'ampliamento ed il sostegno dell'offerta formativa tramite il Tavolo territoriale dei dirigenti scolastici;

• Direzione scolastica regionale dell'Umbria:

Indicazioni e supporto per la costruzione di un ambiente di lavoro/studio (organizzativo, relazionale, fisico) favorente il benessere.

• scuole:

— comunità scolastica nel suo complesso: costruzione di un ambiente di lavoro/studio organizzativo, relazionale, fisico) favorevole al benessere e alla soddisfazione dei soggetti, che sviluppi il senso di appartenenza agli istituti scolastici;

• insegnanti:

— individuazione di buone pratiche necessarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nel processo di apprendimento/insegnamento;

• università:

— consulenza scientifico/metodologica al sistema informativo per la gestione del processo di realizzazione del Piano:

— rilevazione dati necessari al monitoraggio e valutazione;

— progettazione degli interventi;

— formazione risorse umane;

• Università, Comune, Az. USL, scuola: collaborazione metodologica per la realizzazione delle varie fasi del Piano e, in particolare, con gli insegnanti, per l'impostazione e l'elaborazione di metodi di insegnamento/apprendimento idonei a raggiungere l'obiettivo primario, in coerenza con i principi della promozione della salute. Eventuale costituzione di un sistema permanente di équipe di supporto,

COPIA TRATTA DA BUR ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

per rendere omogenei gli interventi e monitorarli nel tempo.

Azioni e strumenti.

La ricerca già svolta nella Regione Umbria, sulla base della quale si sta costruendo il «Patto», permette di disporre di metodi e strumenti che consentono di attivare il programma direttamente, in modo flessibile, da adeguare in base alle situazioni.

L'esperienza ha insegnato che è utile lavorare per fasi successive, considerato che è sempre importante tenere presente che le metodologia generale è «centrata sui soggetti» studenti e insegnanti prioritariamente, ma che tutti i soggetti sono chiamati a contribuire per fare aderire al massimo le azioni alle situazioni.

Le azioni e gli strumenti attuativi del Patto per la salute saranno ulteriormente definiti all'interno del Piano, in quanto oggetto di una puntuale programmazione successiva a livello locale.

IL PATTO PER LA SALUTE NELLA SCUOLA
È APERTO ED È CONCERTATO E STIPULATO, PER ORA,
FRA I SEGUENTI SOGGETTI:

— Regione Umbria - Assessorato alla sanità;

— Provincia di Terni;

— Comuni di Spoleto, Todi (come capofila dei Comuni dell'ambito territoriale della media valle del Tevere), Terni;.

— Aziende USL n. 1, 2, 3, 4;

— Direzione scolastica regionale dell'Umbria

— CSES - Sezione del Dipartimento di specialità medico chirurgiche e sanità pubblica dell'Università di Perugia.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 dicembre 2005, n. **11243.**

L.R. n. 22/2004. Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili - A.N.M.I.C. - Sezione provinciale di Terni. Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Rettifica alla D.D. n. 9205 del 26 ottobre 2005.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Vista la legge n. 383 del 7 dicembre 2000;

Vista la L.R. n. 22 del 16 novembre 2004;

Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9205 del 26 ottobre 2005 con la quale veniva disposta l'iscrizione della Associazione nazionale mutilati ed invalidi cvili - A.N.M.I.C. - sezione provinciale di Terni, con sede legale in via Francesco Angeloni, n. 24, 05100 Terni;

Considerato che, per mero errore materiale, nella stesura della determinazione dirigenziale di iscrizione, veniva indicato come indirizzo della sede legale via Mario Angeloni;

Considerato altresì che con nota prot. n. 0201967 del 6 dicembre 2005 la Associazione - A.N.M.I.C. - comunicava come esatto indirizzo della sede legale dell'Associazione medesima via Francesco Angeloni e non già via Mario Angeloni;

Ritenuto pertanto di dover rettificare la determinazione di iscrizione con l'indicazione esatta della sede legale dell'Associazione;

Considerato che con il presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di rettificare la determinazione dirigenziale n. 9205 del 26 novembre 2005 nella parte relativa all'indirizzo della sede legale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili - A.N.M.I.C. - sezione provinciale di Terni;

2. di dare atto che l'indirizzo esatto della sede legale dell'Associazione medesima è: via Francesco Angeloni, n. 24, 05100 Terni;

3. di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 14 dicembre 2005

Il dirigente responsabile del servizio
MARIO MARGASINI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI E POLITICHE PER L'INNOVAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 dicembre 2005, n. **11859.**

D.G.R. n. 942/2005. PSR dell'Umbria 2000/2006 - Misura 1.2.2 m) - Azione d) - Tipologia 1. Approvazione graduatoria di ammissibilità e relativo finanziamento.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e la legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

COPIA TRATTA DA BUR ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

Visto il Reg. CE n. 1257 del 17 maggio 1999 avente per oggetto: «Sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

Visto il Reg. CE n. 817/2004 di applicazione del Reg. CE 1257/99;

Visto il Piano di sviluppo rurale della Regione Umbria 2000-2006, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2158 del 20 luglio 2000 e successive modifiche e relative approvazioni;

Vista la D.G.R. n. 272/2005 che ha disposto l'avvio di nuovi procedimenti per alcune misure/azioni tra cui la misura 1.2.2. (m) - azione d);

Vista la D.G.R. n. 942 del 14 giugno 2005 concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dal P.S.R. misura 1.2.2. «Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità» Azione d) «Introduzione di sistemi di qualificazione e controllo» con particolare riguardo alla Tipologia 1 «Sostegno alla costituzione e organizzazione di consorzi per le produzioni di qualità»;

Atteso che con D.G.R. n. 1183 del 19 luglio 2005 sono state apportate modifiche alla D.G.R. 942/2005 e prorogati i termini di presentazione delle domande;

Accertato che per la tipologia 1 sono pervenute, nei termini previsti, n. 3 domande e che ne è stata verificata la regolarità e completezza formale e documentale;

Considerato che, nel caso in cui le domande abbiano presentato elementi mancanti o irregolari, ne è stata consentita, ai sensi dell'art. 5 del bando in oggetto, l'integrazione e/o regolarizzazione;

Preso atto dell'esito degli accertamenti istruttori e della valutazione di ciascun progetto, svolti con le modalità e i criteri previsti dagli artt. 4, 6 e 7 della D.G.R. 942/2005, a seguito dei quali tutte le istanze prodotte risultano ammissibili;

Atteso che le richieste di aiuto pervenute assommano a € 278.592,00 e che le spese ammissibili, ricondotte ai massimali previsti, sono pari a € 181.273,00

Ritenuto che le risorse finanziarie, di cui per la quota FEOGA è stata individuata all'art. 15 dell'avviso pubblico una disponibilità di euro 75.188,00, permettono di proporre il finanziamento delle istanze ammissibili per i seguenti importi:

	Contributo	Feoga
Consorzio di tutela della IGPprosciutto di Norcia	€ 57.987,80	€ 21.803,41
Consorzio di tutela Doc colli Amerini	€ 40.797,00	€ 15.339,67
Consorzio di tutela vini lago di Corbara	€ 82.488,20	€ 31.015,57

Per tutto quanto premesso,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di approvare la graduatoria generale di merito delle istanze risultate ammissibili per la misura 1.2.2. (m) - azione d) - tipologia 1), redatte ai sensi dell'art.6 della D.G.R. 942 del 14 giugno 2005 e valutate sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 7 della medesima delibera, di cui all'*allegato A*), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di accordare gli aiuti a favore dei consorzi, di cui al punto 1), per gli importi di seguito indicati:

Consorzio di tutela della IGP prosciutto di Norcia	€ 57.987,80
Consorzio di tutela Doc colli Amerini	€ 40.797,00
Consorzio di tutela vini lago di Corbara	€ 82.488,20

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 28 dicembre 2005

Il dirigente responsabile del servizio
ERNESTA MARIA RANIERI

ALLEGATO A)

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI

P.S.R. 2000-2006 – Mis. 1.2.2. (m) – Az. d) – Tip. 1)

Azienda	P. Iva	Comune	Punti	Spesa richiesta	Spesa ammessa	Contributo concesso	FEOGA (37,6%)	Progressivo Feoga
Consorzio di tutela del IGP Prosciutto di Norcia	01512890540	Norcia	30,25	81.412,00	57.987,80	57.987,80	21.803,41	21.803,41
Consorzio di tutela Vini Doc Colli Amerini	01288030552	Amelia	18,12	97.180,00	40.797,00	40.797,00	15.339,67	37.143,08
Consorzio di tutela Vini Lago di Corbara D.O.C.	01226700555	Baschi	10,9	100.000,00	82.488,20	82.488,20	31.015,57	68.158,65

COPIA TRATTA DA BUR ON LINE REGIONE UMBRIA

DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 dicembre 2005, n. **42.**

Nomina ai sensi dell'art. 14 - comma 4 - della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, dei membri di spettanza del Consiglio regionale in seno al Comitato scientifico istituzionale dell'Agenzia Umbria Ricerche - art. 8 - comma primo della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30.

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, concernente: «Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata «Agenzia Umbria Ricerche»;

Visto in particolare l'art. 8 – comma primo - della suddetta legge il quale prevede che il Comitato scientifico istituzionale è composto dal Presidente dell'Agenzia e da sei membri esperti in ricerca e programmazione di cui: due designati dalla Federazione regionale delle autonomie locali dell'Umbria, due designati dalle parti sociali e due designati dell'Università degli studi di Perugia;

Atteso che, il predetto Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale;

Rilevato che la proposta di atto amministrativo relativa alla rielezione dei membri di competenza consiliare in seno all'Agenzia Umbria Ricerche è iscritta all'ordine dei lavori del Consiglio regionale e che - a tutt'oggi - l'organo non ha provveduto in merito;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire la funzionalità dell'Organo, esercitare nella fattispecie i poteri sostitutivi del Consiglio regionale ai sensi del combinato disposto dagli artt. 14 e 17 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 marzo 2000, n. 30;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECIDE

di nominare, in qualità di membri di spettanza del Consiglio regionale in seno al Comitato scientifico istituzionale dell'Agenzia Umbria Ricerche i sigg.:

TACCHINI ALVARO nato a Città di Castello il 10 marzo 1951 ed ivi residente in via Carlo Liniero, 7;

BUDELLI SIMONE nato a Perugia il 25 agosto 1965 ed ivi residente in via Tuderte 79/B;

di prendere atto dei due membri designati dalla Federazione regionale delle autonomie locali dell'Umbria nei sigg.ri:

BELLINI GIOVANNI nato a Gubbio il 24 giugno 1929 ed ivi residente in via Giacomo Devoto, n. 55;

CARLOIA VALTER nato a Castiglion del Lago il 7 maggio 1959 ed ivi residente in via dello Sport n. 23;

di prendere atto dei due membri designati dall'Università degli studi di Perugia nei sigg.ri:

SEDIARI TOMMASO nato a Città di Castello il 19 novembre 1943 e residente a Perugia in via degli Olivi, 36;

LUSSANA ELVIRA nata a Brescia il 30 agosto 1942 e residente a Perugia in via M.B. Valentini, 57;

— di trasmettere il presente atto, per l'ulteriore seguito, al Presidente della Giunta regionale.

Perugia, lì 22 dicembre 2005

Il Presidente
MAURO TIPPOLOTTI

DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 4 gennaio 2006, n. **44.**

Nomina ai sensi dell'art. 14 - comma 4 - della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, dei membri di spettanza del Consiglio regionale in seno all'Assemblea del Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna - Art. 4 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la legge regionale 18 novembre 1987, n. 51, concernente: «Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna»;

Atteso che l'art. 4 - comma secondo - della succitata legge regionale stabilisce la composizione dell'Assemblea (20 membri) eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a 13, fra le donne che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere politico e culturale sulla condizione femminile;

Atteso che, l'Assemblea dura in carica per la durata della legislatura regionale;

Rilevato che la proposta di atto amministrativo relativa al rinnovo dell'Assemblea del Centro è iscritta all'ordine dei lavori del Consiglio regionale e che - a tutt'oggi - l'organo non ha deliberato in merito;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire la funzionalità dell'Organo, esercitare i poteri sostitutivi del Consiglio regionale ai sensi del combinato disposto dagli artt. 14 e 17 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 18 novembre 1987, n. 51;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECIDE

di nominare, ai sensi dell'art. 14 - comma quarto - della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, i membri che andranno a far parte dell'Assemblea del Centro, le sigg.re:

ADAM MICHELLE
nata a Nancy - Francia il 22 gennaio 1968
residente a Terni str. Colli di Valenza, 74;

ALBANESI DANIELA
nata a Jesi il 4 aprile 1952
residente a Perugia, via del Legnatico, 69 - San Marco;

ARCALENI EMANUELA
nata a Città di Castello 27 dicembre 1964
ivi residente in via Edison, 18 - loc. San Secondo

COLLESI CARLA
nata a Città di Castello il 21 settembre 1962
residente ad Assisi via Leone Maccheroni, 16;

DI FRANCESCO MARIA CRISTINA
nata a Terni il 5 gennaio 1954
ivi residente in via p.zza Fermi, 5;

COPIA TRATTA DA BUR ON LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

FABBRI ANNALISA
nata a Todi il 25 novembre 1957
ivi residente in via Cesia, 88;

FIATA WILMA
nata a Spoleto il 9 aprile 1945
ivi residente in via Di Visiale, 32;

FILIPPI DANIELA
nata a Città della Pieve l'11 aprile 1960
ivi residente in via A. Pomarancio, 8;

MAURI MAURA
nata a Terni il 10 luglio 1956
ivi residente viale F. Turati, 75;

MELINELLI SIMONETTA
nata a Panicale il 14 maggio 1957
residente a Castiglione del Lago via Carducci, 108;

PAOLETTI VALERIA
nata a Perugia il 25 marzo 1951
ivi residente via L. Rizzo 87;

SENSI MARINA
nata a Foligno il 2 agosto 1973
residente a Ponte San Giovanni via Atalanta, 35;

SIMONE FERNANDA detta ARGIA
nata a Frosinone il 24 agosto 1942
residente a Spoleto via G. Reggiani, 5;

ADRIANI DELIA
nata a Perugia il 27 febbraio 1970
ivi residente via Scarlatti, 5;

BONDI ILARIA
nata a Perugia il 27 settembre 1969
ivi residente in via Snella, 17;

CAMILLETTI CHIARA
nata a Perugia il 27 maggio 1977
ivi residente in via Cristofani, 7;

NOSEDA NADIA
nata a Como il 4 ottobre 1951
residente a Terni via della Lince n. 29;

PRETA TORLONE LIDIA
nata a Palmoli (CH) il 7 maggio 1930
residente a Perugia - piazzale Giotto, 26/b;

RINALDI RAFFAELLA
nata a Cariati (CS) il 27 agosto 1978
residente a Perugia via delle Caravelle, 13;

TOMMASONI SILVANA
nata a Costacciaro il 18 febbraio 1951
residente a Perugia via Ambrosi, 13,

di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente
MAURO TIPPOLOTTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio IV - Prevenzione e sanità pubblica

Prot. 657. Ditta «Molino artigiano di Branca» di Anastasi Mauro, Danilo e C. s.n.c. - Gubbio - Rilascio registrazione ai sensi D.L.vo 123/99, art. 7, comma 2, *c*).

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 172;

Vista la DGR n. 1761 del 24 novembre 1999;

Vista la DGR n. 1533 del 22 dicembre 2000;

Vista l'istanza presentata dalla ditta «Molino artigiano di Branca» di Anastasi Mauro, Danilo e C. s.n.c., con sede legale in Gubbio - loc. Branca, tendente ad ottenere la registrazione ai sensi del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 123, art. 7, comma 2, *c*), per fabbricazione per l'immissione in commercio di alimenti composti con additivi di cui al capitolo II.a) e con premiscele di cui al capitolo II.b) dell'*allegato I*;

Visto il parere favorevole della Azienda USL n.1 - Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, espresso a seguito dell'esame della domanda nonché del sopralluogo effettuato presso la ditta richiedente, nonché quello di questo Servizio;

Vista la determinazione dirigenziale n. 11254 del 14 dicembre 2005;

REGISTRA

Lo stabilimento della ditta «Molino artigiano di Branca» di Anastasi Mauro, Danilo e C. s.n.c. con sede in Gubbio - loc. Branca - partita IVA 00148190549 idoneo alla fabbricazione per l'immissione in commercio di alimenti composti con additivi di cui al capitolo II.a) (vitamine, provitamine, sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite - ad eccezione delle vitamine A e D, oligoelementi - ad eccezione di Cu e Se, carotenoidi, xantofille, enzimi, microrganismi, sostanze con effetti antiossidanti per i quali è stabilito un tenore massimo) e con premiscele di additivi di cui al capitolo II.b) (vitamine, provitamine, sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite, oligoelementi carotenoidi e xantofille, sostanze con effetti antiossidanti per le quali è stabilito un tenore massimo) dell'*allegato I*, ai sensi del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 123, art. 7, comma 2, *c*), attribuendo allo stesso il numero di registrazione IT000061PG, iscrivendolo nello specifico Registro regionale.

La ditta è tenuta a comunicare alla Regione Umbria - Direzione regionale sanità e servizi sociali - Servizio IV - prevenzione e sanità pubblica, per il tramite della ASL territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge.

La presente registrazione potrà essere revocata in qualunque momento in caso di inosservanza delle norme vigenti.

Perugia, lì 2 gennaio 2006

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

Prot. 659. Ambulatorio veterinario associato «Centro veterinario Lungonera» - Terni. Autorizzazione all'effettuazione di pubblicità sanitaria.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175;

Visto il decreto del Ministero della sanità 16 settembre 1994, n. 657;

COPIA TRATTA DA BUR-ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Vista la domanda presentata dal dr. Marco Piantoni in qualità di direttore sanitario dell'ambulatorio veterinario associato «Centro veterinario Lungonera», tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare pubblicità sanitaria relativamente ad un presidio veterinario posto in Terni - via Narni, 210, regolarmente munita del parere favorevole all'accoglimento espresso dall'Ordine provinciale dei medici veterinari di Terni;

Vista la richiesta di revoca delle precedenti autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria, di cui al DPGR 6 ottobre 1997, n. 540 e determinazione dirigenziale 8 ottobre 2000, n. 9031;

Constatato l'avvenuto pagamento da parte del richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 6, voce 28 a) e successive integrazioni e modifiche, pari ad € 26,34 da imputarsi all'anno 2006;

Vista la det. dir. n. 11429 del 21 dicembre 2005;

AUTORIZZA

il dr. Marco Piantoni, nato a Terni il 1° aprile 1959, residente in Terni, C.F. PNT MRC 59B 01L 117G, ad effettuare la seguente pubblicità sanitaria, relativa ad un ambulatorio veterinario associato denominato «Centro veterinario Lungonera», P.IVA n. 0694380551, ubicato in Terni - via Narni, 210, di cui lo stesso è direttore sanitario, in sostituzione delle pubblicità sanitarie precedentemente autorizzate con DPGR 6 ottobre 97, n. 540 e determinazione dirigenziale 8 ottobre 2000, n. 9031, che pertanto sono revocate, con il vincolo dell'assoluta osservanza di quanto prescritto dalla L. 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata con L. 26 febbraio 1999, n .42 e dal decreto del Ministero della sanità 16 settembre 1994, n. 657, e segnatamente con l'indicazione in ogni pubblicità sanitaria del nome e cognome del responsabile sanitario del presidio e del numero e della data dell'atto autorizzativo la pubblicità medesima:

a) una insegna luminosa bifacciale di dimensioni cm. 60xcm. 360, recante il seguente testo:
(simbolo della croce veterinaria con caduceo)
Centro veterinario Lungonera
Ambulatorio veterinario associato dr. Piantoni - dr. Panini - dr. Cozza
dir. san. dr. Marco Piantoni
(indicazione recapito telefonico)
aut. reg. det. dir. n. 11429 del 21 dicembre 2005;

Qualsiasi variazione in ordine ai testi pubblicitari sopra specificati, dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione.

La presente autorizzazione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2006.

Il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R. 57/80 e successive integrazioni e modifiche, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al 2006, nella misura prevista dalla tariffa aggiornata.

Il presente atto potrà essere revocato in qualunque momento in caso di inosservanza delle norme vigenti.

Perugia, lì 2 gennaio 2006

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

PARTE SECONDA

LEGGI E DECRETI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 469 - Anno 2005.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

— Annibale	MARINI	Presidente
— Franco	BILE	Giudice
— Giovanni Maria	FLICK	»
— Francesco	AMIRANTE	»
— Ugo	DE SIERVO	»
— Romano	VACCARELLA	»
— Paolo	MADDALENA	»
— Alfio	FINOCCHIARO	»
— Alfonso	QUARANTA	»
— Franco	GALLO	»
— Luigi	MAZZELLA	»
— Gaetano	SILVESTRI	»
— Sabino	CASSESE	»
— Maria Rita	SAULLE	»
— Giuseppe	TESAURO	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), e della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente notificati il 18 e il 30 maggio 2005, depositati in cancelleria il 24 maggio ed il 1° giugno 2005 ed iscritti il primo al numero 60 e l'altro al numero 66 registro ricorsi 2005.

Visti gli atti di costituzione della Regione Umbria e della Regione Emilia-Romagna nonché l'atto di intervento di Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in proprio e nella qualità di rappresentanti del «Comitato per il *referendum* sullo Statuto regionale dell'Umbria»;

udito nella udienza pubblica del 29 novembre 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'avvocato Giandomenico Falcon per le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e l'avvocato Urbano Barelli per Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in proprio e nella qualità di rappresentanti del «Comitato per il *referendum* sullo Statuto regionale dell'Umbria».

COPIA TRATTA DA EUR-LEX ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ricorso notificato il 18 maggio 2005 e depositato il 24 maggio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per violazione degli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, la legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), chiedendone «la dichiarazione di illegittimità costituzionale».

2. - Il ricorrente premette, in fatto, che la delibera statutaria della Regione Umbria è stata a suo tempo oggetto di ricorso governativo, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, Cost., e che, con la sentenza n. 378 del 2004, depositata il 6 dicembre 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 15 dicembre 2004, questa Corte, respinte alcune censure e dichiarate inammissibili altre censure, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per quanto riguarda l'art. 66, commi 1, 2 e 3. Lo stesso 15 dicembre il testo della sentenza è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione unitamente ad un avviso nel quale si comunicava che l'art. 66 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la precisazione che «il presente avviso costituisce pubblicità notizia ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 123, terzo comma, della Costituzione e dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16».

Riferisce ancora il ricorrente che, in data 29 dicembre 2004, veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione la «risoluzione» 10 dicembre 2004 del Consiglio regionale, con la quale il Consiglio prendeva atto di quanto affermato dalla Corte e invitava «il Presidente della Giunta regionale a promulgare lo Statuto nei tempi più rapidi possibili, una volta esaurita la fase della possibile richiesta di *referendum*, ed ovviamente dopo lo svolgimento dello stesso, ove richiesto».

Infine, nel medesimo Bollettino Ufficiale del 18 aprile 2005 veniva pubblicata la legge impugnata, accompagnata dalla seguente formula: «Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione; il Governo ha promosso giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con la sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 29 novembre 2004; nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga …».

3. - Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri denunzia, innanzi tutto, l'illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata per violazione delle regole sul procedimento di approvazione degli statuti regionali previste dall'art. 123 della Costituzione. Ad avviso del ricorrente, infatti, qualunque dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera statutaria a seguito del ricorso governativo di cui al secondo comma del citato art. 123, anche se limitata solo ad alcune disposizioni, determinerebbe comunque la necessità di un nuovo esame da parte del Consiglio regionale al fine di definire compiutamente, attraverso le due deliberazioni successive, adottate ad intervallo non minore di due mesi, il testo dello statuto che si intenda definitivamente varare; testo che dovrebbe essere reso noto per la eventuale richiesta di *referendum*, da presentare entro tre mesi a decorrere dalla pubblicazione notiziale dell'esatto testo definitivo adottato.

Né, d'altra parte, si osserva nel ricorso, potrebbero mai ritenersi configurabili casi di non obbligatorietà di una nuova doppia deliberazione del Consiglio regionale o casi in cui non occorra una nuova pubblicazione del testo statutario modificato, e ciò per un duplice ordine di ragioni.

Da un primo punto di vista, in quanto le disposizioni statutarie formerebbero «un unico ed inscindibile contesto - particolarmente per quanto concerne il contenuto necessario dello statuto attinente alla forma di governo ed ai principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione - che deve ritenersi coordinato in un sistema in sé coerente», di modo che l'eliminazione *ab extra* anche di una sola norma imporrebbe una verifica circa la non alterazione dell'equilibrio voluto, tramite deliberazioni assunte con le maggioranze e secondo le speciali regole procedimentali fissate nell'art. 123 Cost.

La legge impugnata, peraltro, contrasterebbe con la disciplina costituzionale del procedimento statutario anche da un secondo punto di vista, poiché risulterebbe pregiudicata «l'esigenza di salvaguardia della garanzia costituzionale del libero esercizio del diritto pubblico soggettivo di richiedere il *referendum* popolare»; in particolare, il principio di chiarezza ed univocità del quesito referendario, di valenza generale ed assoluta, escluderebbe «la possibilità di ricavare il quesito referendario concernente un *corpus* normativo organico da interventi ortopedici o manipolatori del tessuto normativo, risultanti dalla combinazione di fonti diverse, suscettibili di compromettere la chiara comprensione dell'insieme di norme (e quindi del quesito) soggetto alla valutazione degli elettori» e non risultanti, invece, da una chiara e rinnovata volontà normativa del Consiglio regionale. Ciò arriverebbe a produrre una «palese compromissione della libertà del voto (art. 48 Cost.)» e la «vulnerazione del principio di effettività della sovranità popolare (art. 1 Cost.)».

Il ricorrente afferma altresì che i comportamenti degli organi della Regione Umbria avrebbero altresì violato alcune norme contenute nella legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina del *referendum* sulle leggi di approvazione o di modificazione dello statuto regionale).

Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva come la Regione Umbria, «dopo la risoluzione amministrativa 10 dicembre 2004 del Consiglio regionale, neppure approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti», avrebbe totalmente disatteso le indicazioni circa il *modus procedendi* fornite dal Consiglio di Stato, Sez. I, nel parere 12 gennaio 2005, n. 12054/04, reso su richiesta della Regione medesima, nel quale si concludeva per la necessità di dare corso ad un nuovo procedimento in «tutti i casi di modificazione del testo della legge statutaria».

Il ricorrente conclude, pertanto, per «l'illegittimità della promulgazione della legge statutaria *de qua* operata, in violazione dell'art. 123 e vulnerando il principio di legalità costituzionale espresso anche dall'art. 117, comma 1, Cost., prima del compimento del relativo *iter* procedimentale costituzionalmente stabilito», non essendo intervenute - dopo la sentenza n. 378 del 2004 di questa Corte - «né le conformi delibere successive a maggioranza assoluta del Consiglio regionale né la pubblicazione del testo definitivo dello statuto da proporre come oggetto dell'eventuale richiesta referendaria, con conseguente compromissione dei diritti politici degli elettori costituzionalmente garantiti (artt. 1, 48 e 123 Cost.) e violazione dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza (art. 3 Cost.)». Inoltre, dal momento che la suddetta promulgazione non avrebbe omesso l'art. 66 già dichiarato costituzionalmente

illegittimo, sarebbe «configurabile anche una violazione del principio espresso dall'art. 136 Cost.».

4. - Con atto depositato il 17 giugno 2005 si è costituita in giudizio la Regione Umbria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato, rinviando a separata memoria l'illustrazione delle ragioni a sostegno della propria difesa.

5. - Con atto depositato il 28 giugno 2005 hanno spiegato intervento *ad adiuvandum* i sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in proprio ed in qualità di promotori del *referendum* sullo statuto dell'Umbria, nonché di rappresentanti dell'apposito «Comitato per il *referendum* sullo Statuto regionale dell'Umbria».

Gli intervenienti - richiamati i fatti che li hanno condotti a promuovere, con autonomo ricorso, conflitto di attribuzione *ex* art. 134 Cost. avverso l'atto di promulgazione della legge regionale n. 21 del 2005, nonché, per quanto occorra, avverso le modificazioni introdotte al quesito referendario e ai moduli per la richiesta di *referendum* ad opera dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario generale del Consiglio regionale dell'Umbria con decisione del 14 dicembre 2004 - riconoscono che «la Costituzione non prevede espressamente la legittimazione ad intervenire di coloro che, elettori regionali, si dichiarano interessati a promuovere il *referendum* confermativo dello statuto regionale come previsto e garantito dall'art. 123 Cost.»; tuttavia, osservano che tale legittimazione all'intervento sarebbe, seppure eccezionalmente, da ritenersi implicita nel sistema costituzionale, in quanto - «diversamente opinando e racchiudendo il contraddittorio tra Governo e Regione Umbria» - «si escluderebbe dal contraddittorio processuale un soggetto interessato e costituzionalmente qualificato, quale l'esponenza del potere legislativo del popolo, che ha il diritto e l'interesse a promuovere la procedura referendaria confermativa della legge statutaria». In questo senso rileverebbe la giurisprudenza di questa Corte, la quale avrebbe da tempo riconosciuto, ai sottoscrittori della richiesta di un *referendum* abrogativo di legge nazionale, la titolarità, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare (da ultimo, ordinanza n. 137 del 2000). Trattandosi, nel caso di specie, di una funzione riconosciuta dalla stessa Costituzione, all'art. 123, in guisa di diritto pubblico soggettivo perfetto costituito in capo agli elettori regionali promotori di una richiesta referendaria confermativa dello statuto regionale, solo alla Corte costituzionale dovrebbe spettare il potere di garantirne il corretto esercizio contro impedimenti operati da altri poteri.

6. - Quanto al merito, gli intervenienti sostengono, in primo luogo, la radicale illegittimità costituzionale del nuovo statuto della Regione Umbria per una serie di distinte ragioni.

Anzitutto, osservano, la promulgazione non avrebbe potuto in alcun modo ritenersi consentita dall'ordinamento e sarebbe comunque lesiva del diritto soggettivo dei promotori del *referendum*, in quanto avrebbe impedito irreparabilmente l'esercizio del diritto di raccogliere le firme nel periodo di tre mesi di cui all'art. 123 Cost. Ad avviso degli intervenienti, il termine per la raccolta delle firme non sarebbe neppure cominciato a decorrere, in quanto non sarebbe mai avvenuta la «pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale della nuova doppia e conforme deliberazione consiliare» a maggioranza assoluta, pubblicazione resasi necessaria a seguito della sentenza di questa Corte n. 378 del 2004 di parziale annullamento della delibera statutaria.

A sostegno di questa ricostruzione gli intervenienti richiamano il parere del Consiglio di Stato, n. 12054/04, il quale avrebbe chiarito che «qualunque dichiarazione di illegittimità e quindi qualunque modificazione, anche parziale e meramente cassatoria o eliminatoria, comporta l'impossibilità di utilizzare il periodo di tempo già trascorso e gli atti essenzialmente compiuti, e la necessità di dare inizio ad un nuovo procedimento, con conseguente decorso *ab inizio* del termine di tre mesi».

Ciò renderebbe evidente che l'oggetto del *referendum* confermativo non avrebbe potuto e non potrebbe essere, dopo la citata sentenza di questa Corte, il testo originario della deliberazione statutaria come modificato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, bensì solo quello risultante da una nuova e rinnovata manifestazione di volontà del Consiglio regionale, da esprimersi con una nuova duplice delibera *ex* art. 123 Cost.

Nell'atto di intervento si fa rilevare, inoltre, che non solo non ci sarebbe stata un nuova doppia delibera ma neppure una semplice. Tale infatti non potrebbe essere considerato l'atto di indirizzo politico adottato dal Consiglio regionale il 10 dicembre 2004, di mera «risoluzione» e «presa d'atto» delle notizie riferite dal Presidente della Giunta, approvato con la maggioranza semplice dei consiglieri e dunque con una maggioranza non idonea ad esprimere alcuna volontà consiliare statutaria.

Gli intervenienti affermano anche che la promulgazione non sarebbe stata comunque possibile durante il periodo di scioglimento del Consiglio regionale, in particolare poiché tale potere non avrebbe potuto essere considerato tra quelli relativi «agli affari di ordinaria amministrazione» spettanti alla Giunta e al suo Presidente. Su queste premesse, inoltre, la intervenuta modificazione in via amministrativa del quesito referendario non potrebbe che essere ritenuta illegittima, di talché - si conclude nell'atto di intervento - l'intero procedimento statutario non sarebbe ancora uscito dalla fase consiliare, non si sarebbe mai aperto il termine dei tre mesi per la richiesta di *referendum* confermativo e, soprattutto, non si sarebbe mai aperta la possibilità di esercizio del potere di promulgazione da parte del Presidente della Giunta regionale.

A giudizio degli intervenienti, infine, lo statuto della Regione Umbria non avrebbe potuto essere promulgato anche perché vi sarebbe un difetto di conformità, sotto molteplici profili, tra le due deliberazioni consiliari del 2 aprile e del 29 luglio 2004.

7. - Con ricorso notificato il 30 maggio 2005 e depositato il 1° giugno 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per violazione degli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione, la legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), chiedendone «la dichiarazione di illegittimità costituzionale».

8. - Il ricorrente premette, in fatto, che la delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, è stata a suo tempo oggetto di ricorso governativo a questa Corte,

NON TRATTA DA BURONLINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

ai sensi dell'art. 123, secondo comma, Cost., e che la sentenza n. 379 del 2004, depositata il 6 dicembre 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 15 dicembre 2004, respinte alcune censure e dichiarate inammissibili altre censure, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, della citata delibera statutaria.

Rileva il ricorrente che nel Bollettino Ufficiale della Regione del 1° aprile 2005 è stata pubblicata la delibera statutaria, accompagnata dalla seguente formula: «Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga …». Il ricorrente osserva, in primo luogo, che il testo della legge regionale pubblicato non coincide con quello originariamente deliberato, risultando omesso il terzo periodo del comma 2 dell'art. 45, dichiarato incostituzionale; in secondo luogo, che nello stesso Bollettino, in calce alla legge, sotto la dicitura «Lavori preparatori», risulta la seguente testuale indicazione: «- presa d'atto della sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 29 novembre 2004, con deliberazione del Consiglio regionale n. 638 del 18 gennaio 2005».

9. - Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri denunzia l'illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata per violazione delle regole sul procedimento di approvazione degli statuti regionali previste dall'art. 123 Cost. nonché per violazione degli artt. 117, primo comma, 134, 1, 3 e 48 Cost., con argomenti in tutto identici a quelli già fatti valere nel ricorso avverso la legge di adozione dello statuto della Regione Umbria, concludendo anche in questo caso per «l'illegittimità della promulgazione della legge statutaria *de qua* operata, in violazione dell'art. 123 e vulnerando il principio di legalità costituzionale espresso anche dall'art. 117, comma 1, Cost., prima del compimento del relativo *iter* procedimentale costituzionalmente stabilito», non essendo intervenute - dopo la sentenza n. 379 del 2004, con la quale questa Corte aveva accolto parzialmente il ricorso del Governo sulle disposizioni dello statuto regionale approvato in seconda deliberazione il 14 settembre 2004 - «né le conformi delibere successive a maggioranza assoluta del Consiglio regionale né, comunque, la pubblicazione del testo definitivo dello statuto da proporre come oggetto dell'eventuale richiesta referendaria, con conseguente compromissione dei diritti politici degli elettori costituzionalmente garantiti (artt. 1, 48 e 123 Cost.) e violazione dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza (art. 3 Cost.)».

Il ricorrente afferma anche che i comportamenti della Regione Emilia-Romagna si sarebbero posti in violazione di alcune norme contenute nella legge regionale 27 ottobre 2000, n. 29 (Disciplina del *referendum* sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'art. 123 della Costituzione), dal momento che non ci si sarebbe potuti riferire ad un nuovo testo statutario consapevolmente e definitivamente adottato dal Consiglio regionale.

Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva come la Regione Emilia-Romagna, «con la risoluzione amministrativa 18 gennaio 2005 del Consiglio regionale, che non risulta neppure approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di presa d'atto della sentenza della Corte costituzionale», abbia totalmente ed inspiegabilmente disatteso le indicazioni circa il *modus procedendi* fornite dal Consiglio di Stato, Sez. I, nel parere 12 gennaio 2005, n. 12036/04, reso su richiesta della Regione medesima, nel quale si concludeva affermando che «l'approvazione di un testo privo della norma dichiarata non conforme a Costituzione richiede un procedimento integralmente nuovo».

10. - Con atto depositato il 21 giugno 2005 si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato, rinviando a separata memoria l'illustrazione delle ragioni a sostegno della propria difesa.

11. - In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Umbria ha depositato una memoria, argomentando circa la manifesta inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del ricorso, nonché circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'atto di intervento.

12. - Quanto all'inammissibilità del ricorso, la difesa regionale muove dalla duplice considerazione del carattere esclusivamente preventivo dell'impugnazione prevista dalla speciale disciplina dell'art. 123, secondo comma, Cost., il cui termine di trenta giorni decorrerebbe dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria (sentenza n. 304 del 2002 di questa Corte), e della inapplicabilità agli statuti regionali dell'impugnazione governativa prevista, in via generale, dall'art. 127 Cost. per le leggi regionali.

Nella specifica vicenda dell'approvazione del nuovo statuto della Regione Umbria, l'eventuale nuova impugnazione non avrebbe potuto che rivolgersi avverso la legge statutaria quale risultava dall'atto che costituiva «ad ogni effetto la seconda pubblicazione notiziale»; atto da rinvenirsi nella pubblicazione della sentenza di questa Corte n. 378 del 2004, avvenuta nel Bollettino Ufficiale della Regione del 15 dicembre 2004 unitamente alla comunicazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 66, con la esplicita precisazione che «il presente avviso costituisce pubblicità notizia ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 123, comma terzo, della Costituzione e della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16». Era dunque da tale data, ad avviso della Regione Umbria, «che decorrevano nuovamente i tre mesi per la *richiesta di referendum* e […] i trenta giorni per l'eventuale ulteriore impugnazione da parte del Governo».

Il ricorso - conclude la difesa regionale - dovrebbe pertanto essere dichiarato inammissibile per palese tardività in relazione all'art. 123, secondo comma, Cost., nonché per palese inammissibilità dell'impugnazione in relazione all'art. 127 Cost., dal momento che il Governo avrebbe dovuto «proporre un secondo ricorso preventivo *ex* art. 123 Cost., senza attendere la pubblicazione legale dello statuto per proporre un ricorso successivo in chiaro contrasto con le norme costituzionali che regolano le impugnazioni rispettive degli statuti e delle leggi regionali ordinarie».

13. - Quanto al merito del ricorso governativo, la Regione contesta la fondatezza delle tesi sostenute dal ricorrente e dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

In primo luogo, sarebbe eccessiva ed erronea la tesi secondo la quale l'eliminazione anche di una sola norma imponga «di rivedere i nessi che legavano la norma elisa ad altre disposizioni suscettibili di essere incise nella loro valenza proprio dalla rimozione di essa». Questa tesi non terrebbe conto, infatti, della possibilità, che esiste per qualunque legge, che una delle norme che la compongono sia oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale in via incidentale o in via principale, con la conseguenza che «qualunque pronuncia di illegittimità costituzionale dovrebbe imporre come conseguenza la sospensione dell'efficacia dell'intera legge, in attesa che l'organo competente valuti se,

senza la norma dichiarata incostituzionale, il resto è ancora meritevole di valere come legge».

Secondo la resistente, soltanto a questa Corte spetterebbe il potere di valutare se la norma dichiarata incostituzionale presenti connessioni essenziali con altre norme della stessa legge ed, in questo caso, la stessa Corte provvederebbe ad estendere la pronuncia di illegittimità anche a tali norme. Ciò, d'altronde, sarebbe accaduto proprio nel caso in questione con la sentenza n. 378 del 2004, la quale ha esteso la pronuncia di illegittimità costituzionale all'intero art. 66 dello statuto approvato dal Consiglio, pur se l'impugnazione ne coinvolgeva solo una parte.

Le censure formulate nel ricorso e ancor prima il parere del Consiglio di Stato, al contrario, confonderebbero due istituti diversi: il rinvio «come strumento di blocco del procedimento legislativo» ed il giudizio di legittimità costituzionale «come strumento rivolto ad eliminare preventivamente o successivamente le disposizioni costituzionalmente illegittime (e quelle indissolubilmente connesse), senza affatto porre in discussione l'entrata in vigore o la vigenza già acquisita delle parti rimanenti».

In definitiva, la Regione sostiene che, con riferimento al procedimento statutario, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di singole norme non vi sarebbe alcuna necessità di uno specifico intervento del Consiglio regionale per «riattivare» il procedimento, ma questo dovrebbe semplicemente continuare in relazione allo statuto, quale risulta dopo il giudizio della Corte costituzionale. Vi sarebbe, dunque, «non un potere ma precisamente un dovere di pubblicazione ai fini del *referendum*, e successivamente, una volta scaduto il termine per la richiesta o una volta superato il *referendum*, un dovere di promulgazione a carico del Presidente».

La difesa regionale osserva, inoltre, come il dibattito dottrinale non si sia incentrato sulla necessità di una nuova delibera legislativa per confermare lo statuto «mutilato», ma sulla necessità di una nuova delibera legislativa o di un mero ordine del giorno per bloccare eventualmente la promulgazione dello statuto parzialmente annullato. Ciò tanto più in una circostanza quale quella del caso concreto, nella quale la declaratoria di illegittimità effettuata da questa Corte con la sentenza n. 378 del 2004 è risultata dovuta alla estraneità della disciplina delle incompatibilità dei consiglieri e degli assessori alla materia statutaria per incompetenza assoluta dello statuto a dettare una simile disciplina spettante, invece, alla legge regionale ordinaria, «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica».

Come ulteriore argomento a sostegno della non necessità della riapprovazione *ex* art. 123 Cost. dello statuto parzialmente annullato, la Regione richiama le previsioni contenute nelle leggi della Regione Lazio n. 8 del 2004, della Regione Emilia-Romagna n. 29 del 2000, della Regione Marche n. 28 del 2002, nonché della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 2002, le quali stabiliscono espressamente - senza che il Governo abbia proposto censure al riguardo - che, a seguito di una sentenza di annullamento parziale, sia necessaria la riapprovazione *ex* art. 123 Cost. solo nel caso in cui il Consiglio intenda introdurre modifiche sostanziali al testo già approvato e oggetto del giudizio di costituzionalità.

Altra «conferma istituzionale» della ricostruzione prospettata, secondo la Regione, sarebbe rinvenibile nella pur discutibile prassi, adottata in Sicilia, della promulgazione parziale di leggi regionali oggetto di impugnazione statale.

La Regione conclude sul punto affermando l'erroneità della tesi che una dichiarazione di illegittimità parziale possa far venire meno, per le leggi statutarie, il dovere di riattivazione della procedura referendaria e, in seguito, di promulgazione a carico del Presidente; ciò, a maggior ragione, quando «non solo non sia stata annullata una norma riguardante un contenuto necessario dello statuto», ma sia stata annullata «una norma che non doveva essere contenuta nello statuto».

14. - Ad avviso della Regione Umbria, sarebbe infondata anche la censura concernente la lamentata violazione del diritto di chiedere il *referendum*.

Anzitutto, l'asserita mancanza dell'intero termine di tre mesi per la richiesta del *referendum* sarebbe del tutto infondata in fatto, dal momento che la Regione avrebbe considerato interrotto il termine dopo la sentenza n. 378 del 2004 di questa Corte, facendolo decorrere *ex novo* a seguito della pubblicazione avvenuta nel Bollettino Ufficiale del 15 dicembre 2004.

Quanto alla pubblicazione dello statuto, la Regione sottolinea di aver appunto pubblicato nel Bollettino Ufficiale la notizia della caducazione dell'art. 66 e che dunque il *testo* dello statuto era quello già a suo tempo pubblicato, con la soppressione del predetto art. 66, precisandosi anche che tale comunicazione valeva ai fini della richiesta di *referendum*. Nessuna incertezza poteva dunque sussistere circa il testo sul quale eventualmente chiedere il *referendum*.

D'altronde, fa osservare la resistente, non solo l'esercizio del diritto di richiedere il *referendum* era possibile, «ma tale diritto è stato addirittura esercitato concretamente e senza alcuna difficoltà»; il Bollettino Ufficiale del 22 dicembre documenterebbe, infatti, che già il giorno 16 dicembre coloro che intendevano promuovere il *referendum* avevano regolarmente ritirato 1.500 moduli per la raccolta delle firme, rendendo così evidente che la mancata raccolta delle firme o il mancato deposito di una richiesta di *referendum* non sarebbero in alcun modo addebitabili «a presunte incertezze sul testo su cui esso avrebbe dovuto svolgersi, né a difetti della relativa pubblicazione».

15. - La Regione Umbria contesta, infine, analiticamente la fondatezza delle diverse censure del Governo concernenti l'asserita violazione della legge regionale n. 16 del 2004.

Le censure, in ogni caso, dovrebbero ritenersi inammissibili, dal momento che si risolverebbero nella contestazione della violazione di una legge regionale ordinaria, senza che essa si traduca in violazione di norme costituzionali.

16. - Da ultimo, la difesa regionale rileva l'inammissibilità dell'atto di intervento in giudizio depositato dai sig.ri Abiuso, Teti e Guidarelli «in proprio ed in qualità di promotori del *referendum* sullo statuto dell'Umbria, nonché di rappresentanti dell'apposito Comitato per il *referendum* sullo statuto regionale dell'Umbria», nonché l'infondatezza dei motivi in esso svolti.

L'inammissibilità dell'intervento in quanto tale, ad avviso della Regione, discenderebbe anzitutto dalla evidente carenza di legittimazione di un Comitato promotore di *referendum* che lo stesso Comitato non avrebbe mai richiesto, non avendo provveduto a raccogliere le firme necessarie pur avendo regolarmente ritirato i relativi moduli. In secondo luogo, l'interven-

to sarebbe comunque tardivo per essere avvenuto oltre il termine previsto per la costituzione del resistente, termine che sarebbe scaduto il 17 giugno 2005. In terzo luogo, l'intervento di terzi nel giudizio di costituzionalità in via principale - e, in particolare, nel giudizio sugli statuti regionali - sarebbe comunque da escludere in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «anche nel giudizio sulla speciale legge regionale disciplinata dall'articolo 123 della Costituzione, gli unici soggetti che possono essere parti sono la Regione, in quanto titolare della potestà normativa in contestazione, e lo Stato, indicato dalla Costituzione come unico possibile ricorrente».

Quanto alle singole censure formulate dagli intervenienti, la difesa regionale contesta anzitutto l'ammissibilità di quelle dalle quali deriverebbe un ampliamento dell'oggetto del giudizio rispetto al tema risultante dal ricorso del Governo, ampliamento che non sarebbe consentito neppure se l'intervento come tale fosse considerato ammissibile.

Per ciò che riguarda le censure coincidenti con quelle del Governo, la difesa regionale le ritiene nel merito infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle in precedenza riferite.

La Regione si sofferma sul fatto che la promulgazione da parte del Presidente, in quanto atto dovuto, farebbe sì che «una legge possa e debba essere promulgata anche se il Consiglio regionale è sciolto».

In relazione alla modifica del quesito referendario, la difesa della Regione osserva che tale operazione non avrebbe affatto alterato la volontà legislativa consiliare, ma avrebbe solo adeguato formalmente il quesito alla sentenza di questa Corte, per esigenze di chiarezza e a tutela degli stessi interessati al *referendum*.

Sulla censura concernente il fatto che la delibera consiliare del 10 dicembre 2004 sia stata adottata a maggioranza semplice, la resistente ribadisce che, con tale determinazione, il Consiglio sarebbe intervenuto «solo per confermare al Presidente che non c'era necessità (e neppure possibilità) di rideliberare sul punto dell'incompatibilità e che, dunque, il Consiglio non intendeva riaprire il procedimento».

Quanto, infine, al merito delle presunte difformità tra la prima e la seconda delibera approvativa dello statuto, la Regione illustra puntualmente le ragioni per le quali le modifiche in questione implicherebbero «differenze meramente formali, prive di qualunque incidenza sul significato normativo, pienamente legittimate dall'art. 53 del regolamento interno del Consiglio».

17. - In prossimità dell'udienza hanno depositato una memoria anche i soggetti intervenienti in giudizio, insistendo per l'ammissibilità del loro intervento e per la fondatezza del ricorso governativo, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle in precedenza svolte.

18. - Anche la Regione Emilia-Romagna, in prossimità dell'udienza, ha depositato una memoria, sostenendo la manifesta inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del ricorso proposto dal Governo con argomentazioni in larga parte del tutto coincidenti con quelle fatte valere dalla Regione Umbria.

I soli profili di mancata coincidenza delle due memorie difensive risiedono nelle peculiari vicende di fatto che hanno caratterizzato il procedimento statutario della Regione Emilia-Romagna rispetto a quello della Regione Umbria e nella speciale disciplina dettata dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 29 del 2000.

19. - Quanto al primo profilo, la difesa regionale fa presente che il termine per la richiesta di *referendum* avrebbe ricominciato a decorrere - in virtù dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2000 - il 15 dicembre 2004, data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza n. 379 del 2004. Tale sentenza è stata poi pubblicata anche nel Bollettino Ufficiale n. 173 del 21 dicembre 2004. Infine, prosegue la Regione, benché l'art. 11, comma 1, della citata legge regionale non lo imponesse, la delibera consiliare di «presa d'atto» della sentenza n. 379 del 2004 e lo stesso testo statutario privo dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, dichiarato costituzionalmente illegittimo, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale del 15 febbraio 2005, «al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del procedimento statutario (e ferma restando, ovviamente, la decorrenza del termine di tre mesi dal 15 dicembre 2004)».

Di qui, ad avviso della resistente, la palese inammissibilità del ricorso governativo, dal momento che «qualunque censura riguardante lo statuto avrebbe dovuto [...] essere proposta, *ex* art. 123 Cost., al più tardi a seguito di tale ultima pubblicazione, dunque entro trenta giorni a partire dal 15 febbraio 2005».

Di qui, sempre secondo la difesa regionale, anche l'infondatezza della censura concernente l'asserita violazione del diritto di richiedere il *referendum*; con la pubblicazione della sentenza n. 379 del 2004 nella *Gazzetta Ufficiale* e poi nel Bollettino Ufficiale del 21 dicembre, si rendeva evidente «che il testo che poteva costituire oggetto di *referendum* era lo statuto precedentemente pubblicato senza la norma annullata dalla Corte. La pubblicazione della sentenza [...] rendeva non solo conoscibile ma anche assolutamente *certo* il testo che avrebbe potuto, dopo la sentenza n. 379 del 2004, essere sottoposto a *referendum*». D'altronde, la ripubblicazione dell'intero testo dello statuto non era prevista dall'art. 11 della legge regionale n. 29 del 2000 ai fini della decorrenza del termine e dunque solo «per uno scrupolo di estrema chiarezza» sia la deliberazione consiliare di presa d'atto, che il testo dello statuto sarebbero stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale del 15 febbraio, «quando era ancora largamente aperto il termine per la richiesta di *referendum*».

20. - La Regione Emilia-Romagna richiama poi, in modo specifico, i contenuti della legge regionale n. 29 del 2000 a sostegno della tesi circa la non necessità di riapprovare *ex* art. 123 Cost. lo statuto privo della norma dichiarata incostituzionale. L'art. 11, comma 5, di tale legge stabilisce che, «nel caso in cui la legge di revisione statutaria venga parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte»; si prevede poi che, «qualora il Consiglio deliberi di apportare modifiche non derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o formale, la deliberazione legislativa di modifica si considera nuova legge, ed è quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di cui all'articolo 1» e che in questo caso «le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità».

Considerate tali disposizioni, la Regione ritiene asso-

lutamente chiara la conseguenza «che la necessità di dare corso ad un nuovo procedimento statutario c'è solo in caso di modifiche sostanziali, mentre, in caso di modifiche meramente formali e - *a fortiori* - qualora non serva alcuna modifica, il Consiglio può (e deve, in virtù della legge regionale n. 29 del 2000) adottare una delibera ordinaria».

Il ricordato parere del Consiglio di Stato, ad avviso della Regione, avrebbe equivocato il senso della legge, chiedendosi se la modifica introdotta dalla sentenza costituzionale possa mai ritenersi «formale»; la legge in questione, invece, muoverebbe dalla acquisizione della soppressione della norma incostituzionale, mostrando così l'incongruenza del fatto che il Consiglio si domandi «se a seguito di ciò sia necessario o opportuno introdurre altre modifiche, di carattere sostanziale». Proprio sulla base di tale equivoco sul significato della disciplina regionale, il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente ritenuto, in definitiva, che essa costringesse il Consiglio a scegliere fra la rinnovazione della procedura *ex* art. 123 o l'»abbandono» della legge statutaria, addirittura finendo per assimilare la situazione conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale a quella prevista dall'art. 12 della legge regionale n. 29 del 2000 (che contempla il caso della abrogazione o modifica - da parte del Consiglio regionale - dello statuto già approvato, entro la scadenza del termine per la richiesta di *referendum*), dunque «arbitrariamente accostando un nuovo intervento legislativo statutario (che ovviamente deve essere compiuto attraverso la procedura statutaria) ai provvedimenti «consequenziali» ad un annullamento parziale dello statuto».

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato con distinti ricorsi, per violazione degli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, la legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), e la legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), chiedendone «la dichiarazione di illegittimità costituzionale».

Entrambi i testi statutari sono stati oggetto di precedenti impugnative del Governo, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, Cost., e le conseguenti sentenze di questa Corte n. 378 e n. 379 del 2004, accogliendo in minima parte le questioni di legittimità sollevate, hanno dichiarato la illegittimità costituzionale rispettivamente dell'art. 66, commi 1, 2 e 3, della delibera statutaria della Regione Umbria, e dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, in quanto disciplinanti una materia che «sfugge alle determinazioni lasciate all'autonomia statutaria».

Entrambi i testi statutari non sono stati oggetto di riesame da parte dei rispettivi Consigli regionali tramite la procedura di cui all'art. 123, secondo comma, Cost., ma, dopo una fase di pubblicazione notiziale degli esiti del giudizio di costituzionalità e la riapertura dei termini per l'eventuale richiesta di *referendum* ai sensi dell'art. 123, terzo comma, Cost., sono stati promulgati dai Presidenti delle rispettive Regioni.

Il Governo ha impugnato le due leggi regionali di adozione degli statuti, negando che si possa, sulla base dell'art. 123 Cost., procedere alla promulgazione di una delibera statutaria dichiarata parzialmente illegittima da una sentenza di questa Corte senza procedere previamente al suo riesame e ad una nuova approvazione secondo la procedura di cui all'art. 123, secondo comma, Cost. L'asserita illegittimità della procedura di promulgazione seguita dalle Regioni avrebbe inoltre leso il diritto degli elettori regionali ad esercitare il potere di richiedere *referendum* popolare sul testo della deliberazione statutaria, secondo quanto previsto dall'art. 123, terzo comma, Cost.

2. - Sulla base di analoghe motivazioni, hanno presentato atto di intervento *ad adiuvandum* nel giudizio relativo alla legge n. 21 del 2005 della Regione Umbria i sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in proprio ed in qualità di promotori del *referendum* sullo statuto dell'Umbria, nonché di rappresentanti dell'apposito «Comitato per il *referendum* sullo Statuto regionale dell'Umbria».

3. - Considerata l'identità di materia, nonché la sostanziale analogia delle questioni prospettate, i giudizi possono essere riuniti per essere affrontati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

4. - Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 29 novembre 2005 e allegata alla presente sentenza, in conformità al costante orientamento di questa Corte, è stato dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dai sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli.

A differenza di quanto affermato dalla difesa regionale, l'atto di intervento è stato presentato in termini, conformemente a quanto disciplinato dal quarto comma dell'art. 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (testo da ultimo modificato dalla deliberazione 10 giugno 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2004, n. 151), ai sensi del quale il deposito deve avvenire «non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'atto introduttivo del giudizio». Peraltro, come questa Corte ha più volte affermato (si veda, da ultimo, la sentenza n. 383 del 2005), il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi promosso in via di azione è configurato come svolgentesi esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale. Ciò anche con specifico riferimento al giudizio previsto dall'art. 123, secondo comma, Cost. (cfr. sentenza n. 378 del 2004), disposizione nella quale si individua nel solo Governo il titolare della legittimazione soggettiva a ricorrere contro la deliberazione statutaria.

Quanto detto permette di prescindere dalla considerazione se nel caso specifico si sarebbero potuti ritenere sussistere i requisiti soggettivi degli intervenienti, in relazione alla necessità o meno dell'avvenuta raccolta delle sottoscrizioni indispensabili per la presentazione della richiesta referendaria.

5. - Entrambi i ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri sono inammissibili.

Essi, infatti, sono stati proposti non già nell'ambito del procedimento di controllo preventivo di cui all'art. 123, secondo comma, Cost., ma nell'esercizio del potere che l'art. 127, primo comma, Cost. riconosce al Governo di impugnare *a posteriori* le leggi regionali, quindi assumendo come termine iniziale di riferimento per l'esercizio dell'azione la data della pubblicazione della legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione

interessata; ciò è del tutto evidente per entrambi i ricorsi, sia in quanto essi si riferiscono esplicitamente alle leggi n. 21 del 2005 della Regione Umbria e n. 13 del 2005 della Regione Emilia-Romagna, sia perché assumono come *dies a quo* per l'impugnativa la data di pubblicazione delle due leggi regionali nei rispettivi Bollettini Ufficiali, sia, infine, perché richiamano - fra i parametri costituzionali che si assumono violati - anche l'art. 127 Cost. Inoltre, uno dei ricorsi (quello rivolto contro la legge di adozione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna) risulta, di fatto, notificato entro il termine di cui all'art. 127, primo comma, Cost.

Le due azioni promosse dal Governo contrastano con il sistema dei controlli sulle fonti primarie regionali quale attualmente configurato nel Titolo V della Parte II della Costituzione e, specificamente, con le previsioni contenute nell'art. 123, secondo comma, e nell'art. 127, primo comma, che individuano due ben distinte procedure di controllo, mediante ricorso diretto del Governo a questa Corte, per la legge che adotta lo statuto regionale e per tutte le altre leggi regionali. Come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire espressamente nella sentenza n. 304 del 2002, per gli statuti regionali continua ad esistere uno speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale (in ragione dei rilevanti contenuti statutari e della posizione della fonte statutaria rispetto all'ordinamento della Regione), mentre per le ordinarie leggi regionali tale controllo è ormai successivo, dunque esperibile soltanto dopo la pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione. Ciò implica, altresì, la rilevante differenza che viene ad assumere lo stesso significato del termine «pubblicazione» nelle due disposizioni: mentre per il ricorso del Governo volto ad attivare il controllo di legittimità costituzionale in via successiva sulle leggi regionali vale come termine *a quo* la data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del testo della legge previamente promulgata, per il ricorso preventivo nei confronti delle deliberazioni statutarie vale come termine *a quo* la pubblicazione notiziale della delibera statutaria non ancora promulgata (questa Corte ha infatti chiarito, sempre nella sentenza n. 304 del 2002, che sia «l'interpretazione testuale» che «l'architettura logica dell'art. 123 della Costituzione» inducono «a ritenere che il termine pubblicazione di cui ai commi secondo e terzo indichi forme di pubblicità notiziale»).

L'esplicita previsione di uno speciale e meno favorevole (perché preventivo) sistema di controllo sulla legge statutaria comporta che a questa legge, una volta promulgata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale, non possa applicarsi anche il controllo successivo previsto per le altre leggi regionali dall'art. 127, primo comma, Cost. D'altra parte, è tutto il disegno costituzionale relativo alle forme di autonomia delle Regioni che, nel silenzio delle disposizioni costituzionali, si pone come ostacolo ad una estensione di forme di controllo tipiche di una fonte legislativa ad un'altra.

Peraltro, occorre considerare che il controllo preventivo di cui al secondo comma dell'art. 123 Cost. è senz'altro reiterabile (diversamente da quanto è sembrata asserire la difesa regionale), seppure solo a certe condizioni, così come nel passato, nel vigore del previgente art. 127 Cost., era ben nota la possibilità di una nuova impugnativa (per quanto limitata) da parte del Governo delle leggi regionali rideliberate dal Consiglio regionale dopo il primo rinvio governativo. Non può escludersi, infatti, che il testo della deliberazione statutaria, già sottoposto ad un primo scrutinio di questa Corte, venga successivamente modificato ad opera del Consiglio regionale e che questo nuovo testo susciti dubbi di legittimità costituzionale sul piano sostanziale in relazione alle nuove disposizioni, con la conseguente possibilità per il Governo di promuovere una nuova impugnazione limitatamente alle norme che non avrebbero potuto formare oggetto del precedente ricorso; analogamente, non può escludersi per il Governo la possibilità di presentare un nuovo ricorso facendo valere eventuali vizi formali relativi al procedimento di adozione dello statuto e successivi al primo giudizio di questa Corte. Anche in questi casi, tuttavia, il *dies a quo* per l'azione del Governo non potrebbe che essere costituito dalla data della necessaria pubblicazione notiziale, ad opera della Regione, dell'atto da cui risulti il testo statutario che la Regione intenda deliberato come definitivo.

In entrambi i casi di specie la suddetta seconda pubblicazione notiziale si è verificata.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 15 dicembre 2004, n. 54, è stata pubblicata la sentenza n. 378 di questa Corte unitamente ad un avviso nel quale si comunicava l'avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 66 della delibera statutaria, con la esplicita precisazione che «il presente avviso costituisce pubblicità notizia ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 123, comma terzo, della Costituzione e della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16». In ogni caso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 29 dicembre 2004, n. 56, è stata anche pubblicata la deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2004, n. 430, con la quale - esplicitata la constatazione che lo statuto, «nel testo privato dalle disposizioni di cui all'art. 66 dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale», era da ritenersi «completo» e non avrebbe potuto «prevedere sul punto niente di diverso», si invitava «la Presidente della Giunta regionale a promulgare lo statuto nei tempi più rapidi possibili, una volta esaurita la fase della richiesta di *referendum*, ed ovviamente dopo lo svolgimento dello stesso, ove richiesto».

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 2005, n. 24, è stata pubblicata la deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2005, n. 638, contenente la «presa d'atto» della sentenza di questa Corte n. 379 del 2004, con allegato il testo della delibera statutaria privato della disposizione di cui all'art. 45, comma 2, terzo periodo, dichiarata costituzionalmente illegittima.

È del tutto evidente che in entrambi i casi il Governo avrebbe potuto promuovere il ricorso di cui al secondo comma del medesimo art. 123, sollevando le questioni di legittimità costituzionale oggetto dei giudizi qui riuniti nel termine dei trenta giorni successivi alle suddette pubblicazioni notiziali, termine invece ampiamente scaduto al momento della proposizione dei due ricorsi avverso le leggi di adozione degli statuti in questione.

Va osservato, peraltro, che la tipicità dell'azione prevista dall'art. 123, secondo comma, Cost. e la conseguente inutilizzabilità del ricorso *ex* 127, primo comma, Cost., per le deliberazioni di adozione delle leggi statutarie non esclude - come asserito dall'Avvocatura generale dello Stato - che possa impugnarsi la promulgazione e la successiva vera e propria pubblicazione di un testo statutario in ipotesi incostituzionale per vizi

COPIA TRATTA DA GURI - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

non rilevabili tramite il procedimento di cui all'art. 123, secondo comma, Cost.; in simili casi (peraltro senza dubbio marginali) al Governo resta comunque la eventuale possibilità di utilizzare lo strumento del conflitto di attribuzione, analogamente a quanto nel passato si è ammesso per le ipotesi, in qualche misura analoghe, concernenti la asserita lesione dei poteri governativi relativi al controllo preventivo sulle leggi regionali ai sensi del previgente art. 127 Cost. (sentenza n. 40 del 1977).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

— riuniti i giudizi,

— *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), e della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Presidente F.to ANNIBALE MARINI
Redattore F.to UGO DE SIERVO
Cancelliere F.to GIUSEPPE DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il direttore della Cancelleria
F.to G. DI PAOLA

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza del 29 novembre 2005

LA CORTE COSTITUZIONALE

Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale;

che, d'altronde, anche nel giudizio previsto dall'art. 123, secondo comma, della Costituzione, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che gli unici soggetti legittimati ad esserne parti sono la Regione, in quanto titolare della potestà normativa in contestazione, e lo Stato, indicato dalla Costituzione come unico possibile ricorrente (cfr. sentenza n. 378 del 2004);

che pertanto il Comitato promotore di un referendum regionale, a prescindere dal se e dal numero delle firme raccolte, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, cfr. sentenza n. 383 del 2005), non è comunque legittimato ad intervenire.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio dai sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in proprio ed in qualità di promotori del referendum sullo Statuto della Regione Umbria, nonché di rappresentanti dell'apposito «Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell'Umbria».

Firmato: ANNIBALE MARINI, *Presidente*

COPIA TRATTA DA BUR-ON-LINE WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

RETTIFICHE

Avvertenze: L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione al *Bollettino Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel *Bollettino Ufficiale*.

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione dirigenziale n. 10171/2005, avente ad oggetto: **«Dott.ssa Naima Rahily - Deruta (PG): revoca dell'autorizzazione dell'attività di uno studio odontoiatrico D.D. n. 8862 del 15 ottobre 2004 e contestuale revoca ad effettuare pubblicità sanitaria D.D. n. 1065 del 16 febbraio 2005».** (*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n. 54 del 28 dicembre 2005)*.

Con riferimento all'intestazione della deliberazione sopra citata si comunica che la data della stessa, indicata erroneamente sia nel sommario che a pagina 2925 del bollettino, come 13 novembre 2005, deve intendersi rettificata in **18 novembre 2005**.

COPIA TRATTA DA BUR-ON-LINE - WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

AVV. ROSALBA IANNUCCI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia dell'11 marzo 1995 - n. 4/95 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 2006: *Parti I-II* (unico fascicolo, esclusi i supplementi straordinari): Annuo **€ 65** - Sem.le **€ 37** - Un fascicolo: **€ 1,15** - Arretrato: **il doppio**. *Parte III* (fascicolo distinto): Annuo **€ 53** - Sem.le **€ 27** - Un fascicolo: **€ 1,15** - Arretrato: **il doppio**. *Supplementi straordinari*: Annuo **€ 126.** *Parte IV* (Sospesa pubblicazione). Numeri speciali (fascicoli superiori alle 32 pagine): **€ 0,85 a 16° o frazione di esso.**

I versamenti vanno effettuati sul c.c.p. n. 12236063 intestato a: «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria» Piazza Italia - Palazzo Donini - 06100 Perugia.

Prezzo € 2,55
(IVA compresa)